



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 852

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

18/12/2022 - 01:27

Indice

1. DDL S. 852 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 852	4
1.2.2. Relazione 852-A	6
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant.) del 03/12/2020	20
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (ant.) del 03/12/2020	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (ant.) del 10/12/2020	34
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 12/01/2021	35
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021	36
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021	39
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021	45
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/04/2021	75
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 28/04/2021	76
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 29/04/2021	77
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021	78
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021	154
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253 (pom.) del 19/05/2021	157
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (pom.) del 25/05/2021	160
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 25/05/2021	161
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 255 (ant.) del 26/05/2021	165

1. DDL S. 852 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 852
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Titolo breve: *Vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo*

Iter

17 febbraio 2022: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.852

in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Perilli](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **10 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 46 del 11 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , REFERENDUM ABROGATIVO

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.2, 3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 17 novembre 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta ant. n. 255 del 26 maggio 2021 (Proposto testo modificato).

Presentato il testo degli articoli il 17 febbraio 2022; annuncio nella seduta n. 405 del 17 febbraio 2022.

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 23 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 852

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 852

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PERILLI**, **CALDEROLI**, **PATUANELLI** e **ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2018

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con *referendum* abrogativo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale, recependo istanze di democraticità diffuse tra gli elettori ed avvertite dalla giurisprudenza costituzionale, mira a rafforzare il principale istituto di democrazia diretta conosciuto nel nostro ordinamento.

A tal fine, si intende costituzionalizzare il vincolo che la giurisprudenza e la dottrina hanno confermato quale limite per il legislatore che intenda aggirare o eludere espressamente l'esito del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Al contempo, per conferire la necessaria flessibilità al sistema, si prevede un elevato *quorum* deliberativo parlamentare che consentirebbe di approvare, ove ciò si configurasse come indispensabile, proposte di legge riproduttive della normativa già oggetto di *referendum*. In tal modo il *quorum* deliberativo previsto, che è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, conferisce una forza passiva rinforzata al risultato della consultazione popolare.

Si è deciso di circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario ad un periodo temporale di cinque anni, così ripristinando la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del *referendum*. Infatti, la legge 25 maggio 1970, n. 352, sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti *referendum* per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'obiettivo di presidiare il risultato referendario non potrebbe essere egualmente realizzato con la sola riforma della legge ordinaria del 1970 atteso che, in tal caso, in forza del principio «*lex posterior derogat priori*», con una successiva normativa derogatoria si potrebbe vanificare l'effetto riformatore. Il presente intervento normativo aspira, altresì, a sciogliere il nodo ermeneutico venutosi a creare per effetto della giurisprudenza costituzionale, che ha ancorato il superamento del vincolo referendario al «mutamento del quadro politico» di riferimento, senza tuttavia precisare quando detta condizione si realizzi.

Inoltre, si intende consentire ai promotori del *referendum* di attivare il controllo di legittimità costituzionale sul rispetto del vincolo di cinque anni. In questo modo i cittadini e i poteri dello Stato possono concorrere ad una produzione legislativa rispettosa della volontà popolare.

Infine, sempre in virtù di tale equilibrio tra cittadini e organi dello Stato, il disegno di legge costituzionale prevede che sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati dalla pubblica amministrazione sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario, dal momento dell'attivazione del controllo costituzionale fino alla definizione del giudizio.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 75 della
Costituzione)*

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Qualora la proposta soggetta a *referendum* sia approvata, il legislatore non può introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352)

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine, i promotori depositano una memoria concernente l'intento da essi perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata di cui al quarto comma dell'articolo 37»;

b) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di *referendum*, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 32-*bis* della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata».

Art. 3.

(Modifica alla legge 11 marzo 1953, n. 87)

1. Dopo l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-*bis*. 1. Esclusivamente per i profili di cui al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dai promotori del *referendum* di cui al medesimo articolo 75.

2. Per gli effetti del comma 1, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del *referendum* possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n.352.

3. Dal momento del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale e fino alla pubblicazione del dispositivo della relativa pronuncia della Corte, gli effetti degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge o dell'atto avente forza di legge oggetto del ricorso sono sospesi».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

1.2.2. Relazione 852-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 852-A

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore GARRUTI)

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 2022

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con *referendum* abrogativo

d'iniziativa dei senatori **PERILLI**, **CALDEROLI**, **PATUANELLI** e **ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2018

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale mira a rafforzare il principale istituto di democrazia diretta del nostro ordinamento, formalizzando il vincolo, già riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per il legislatore che intenda aggirare o eludere l'esito del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione.

La Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, arrivando a riconoscere dei limiti per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria che ripristinava una normativa abrogata per volontà popolare. Tale sentenza ha tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, di tipo flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla « situazione » in cui il corpo referendario ha espresso il suo dissenso: ciò « al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto ».

La proposta aspira a superare questa indeterminatezza temporale e insieme a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario. Nel testo iniziale il periodo era di cinque anni, per simmetria tra esito negativo ed esito positivo della votazione: infatti, la legge 25 maggio 1970, n. 352, sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti *referendum* per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni.

In sede di esame in Commissione il termine è stato modificato, facendolo coincidere, nel solco delle argomentazioni della Corte, con la fine della legislatura, circostanza di per sé sufficiente a determinare un mutamento del quadro politico; a ulteriore garanzia, è stato previsto un termine minimo di tre anni. Al contempo, per conferire la necessaria flessibilità al sistema, si prevede un *quorum* deliberativo parlamentare qualificato, costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, che consentirebbe di approvare, ove ciò si configurasse come indispensabile, proposte di legge riprodottrici della normativa già oggetto di *referendum*.

A livello di contenuto, sempre nel solco della giurisprudenza costituzionale, il divieto di ripristino ha ad oggetto i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della disciplina abrogata.

Inoltre, mediante una modifica alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si è inteso consentire a una minoranza qualificata di parlamentari, pari a un quinto dei componenti di ciascuna Camera, o a trecentomila elettori di attivare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ripristino della normativa abrogata, un controllo di legittimità costituzionale sul rispetto del vincolo introdotto all'articolo 75 della Costituzione. La soluzione è stata preferita rispetto a quella contenuta nel testo originario -che peraltro modificava la legge 11 marzo 1953, n. 87 - che prevedeva di attribuire il potere di ricorrere al comitato promotore del *referendum*, trattandosi di un soggetto che esaurisce le proprie funzioni con la celebrazione della consultazione referendaria.

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni modificative della legge n. 352 del 1970 e della legge n. 87 del 1953: introdurre norme costituzionali all'interno di fonti di rango inferiore avrebbe infatti prodotto leggi di natura mista, in parte ordinaria, in parte costituzionale, con inevitabili conseguenze sulla loro successiva modificabilità.

Il disegno di legge costituzionale, nel testo che la Commissione sottopone all'Assemblea, si compone così di soli due articoli: l'articolo 1, che inserisce un comma, dopo il quarto, all'articolo 75 della Costituzione, e l'articolo 2, che aggiunge un comma all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Garruti, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'iniziativa dei senatori Perilli ed altri
Art. 1.

*(Modifica all'articolo 75 della
Costituzione)*

1. All'articolo 75 della Costituzione,
dopo il quarto comma è inserito il
seguente:

« Qualora la proposta soggetta a
referendum sia approvata, il legislatore
non può introdurre la medesima
normativa prima di cinque anni dalla
sua abrogazione, salvo che con una
deliberazione a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera ».

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 25 maggio 1970,
n. 352)*

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352,
sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 33 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Entro il medesimo termine, i promotori
depositano una memoria concernente
l'intento da essi perseguito, ai fini della
valutazione dei profili di violazione del
divieto di ripristino sostanziale o
formale della normativa abrogata di cui
al quarto comma dell'articolo 37 »;

b) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 75 della
Costituzione)*

1. *Identico:*

« **La normativa abrogata per *referendum* non può essere
ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti
normativi essenziali prima della fine della legislatura nella
quale ha avuto luogo il *referendum* e comunque non** prima
di tre anni **dall'**abrogazione, salvo che con **legge approvata a**
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1)*

1. **All'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

« **Entro trenta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può
proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere
che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha
ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti
normativi essenziali la normativa abrogata per
referendum, in difetto dei requisiti prescritti dal quinto
comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo
ricorso può essere proposto da trecentomila elettori, nei
termini e con le modalità definiti con legge dello Stato** ».

seguinte comma:

« Nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di *referendum*, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 32-*bis* della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata ».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto il seguente:

« Art. 32-*bis*. 1. Esclusivamente per i profili di cui al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dai promotori del *referendum* di cui al medesimo articolo 75.

2. Per gli effetti del comma 1, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del *referendum* possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n.352.

3. Dal momento del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale e fino alla pubblicazione del dispositivo della relativa pronuncia della Corte, gli effetti degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge o dell'atto avente forza di legge oggetto del ricorso sono sospesi ».

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 852
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Titolo breve: *Vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

[N. 121 \(ant.\)](#)

3 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 204 \(ant.\)](#)

3 dicembre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 122 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 125 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 213 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

[N. 231 \(pom.\)](#)

24 marzo 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

7 aprile 2021

Comitato Ristretto

[N. 2 \(pom.\)](#)

28 aprile 2021

Comitato Ristretto

[N. 3 \(ant.\)](#)

29 aprile 2021

Comitato Ristretto

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 251 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

[N. 253 \(pom.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 4 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

Comitato Ristretto

[N. 254 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

[N. 255 \(ant.\)](#)

26 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant.) del 03/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 852 (VINCOLO PER IL LEGISLATORE A SEGUITO DI REFERENDUM
ABROGATIVO)*

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (ant.) del 03/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020
204^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

AFFARI ASSEGNATI

Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata ([n. 588](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una relazione: Doc. XVI, n. 4)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione la proposta di relazione conclusiva, pubblicata in allegato, che risulta approvata all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al testo della relazione che sarà inviato alla Presidenza verrà allegata anche una sintesi delle audizioni svolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il subemendamento 1.1000/3000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che l'inserimento nel testo del decreto-legge n. 137 del

2020 delle disposizioni recate dai decreti-legge n. 154 e n. 157 del 2020 riduce drasticamente il tempo a disposizione per la conversione di tali provvedimenti, rendendo di fatto molto difficile un esame approfondito delle modifiche proposte.

Valuta positivamente l'accoglimento di alcuni emendamenti delle opposizioni, soprattutto in riferimento ai codici ATECO, per il recupero di quelle attività economiche rimaste escluse dal primo decreto "ristori". Segnala, tuttavia, che ancora una volta non sono state assunte misure a favore dei lavoratori fragili, su cui peraltro sono state avanzate proposte non solo dalla Lega ma anche da altri Gruppi. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto farsi carico di elaborare una sintesi in un testo organico, su questo tema.

Infine, segnala che le osservazioni relative alla lettera c), capoverso «Art. 6-bis», riguardano argomenti di competenza di altre Commissioni.

Conclude, annunciando l'astensione del Gruppo dalla votazione.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), nel replicare al senatore Augussori, precisa che le due osservazioni indicate non riguardano il merito delle relative disposizioni ma recano indicazioni di tecnica legislativa, essendo preferibile novellare, rispettivamente, l'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 piuttosto che inserire una nuova norma.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [852](#) (Vincolo per il legislatore a seguito di *referendum* abrogativo), che si sono svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 11,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 588 (Doc. XVI, n. 4)

Premessa

La Commissione, a seguito di unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, ha richiesto al Presidente del Senato, in data 15 ottobre 2020, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata. Il Presidente ha deferito l'affare il successivo 21 ottobre.

La richiesta trae origine, nel merito, dal disegno di legge n. 1834, a iniziativa del senatore Pagano,

componente della 1a Commissione, volto ad istituire una commissione bicamerale competente sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Scopo dell'affare, pur nella consapevolezza di quanto l'argomento si prestasse ad allargamenti di campo, è stato perciò, fin dall'inizio, il tema specifico delle modalità più efficaci con le quali il Parlamento possa esercitare le sue prerogative in un contesto come quello attuale, nel senso di individuare le soluzioni più idonee dal punto di vista tecnico per il loro esercizio.

Poiché l'istituzione di una commissione bicamerale rappresenta solo una delle possibili opzioni, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di svolgere preventivamente un'approfondita disamina: la procedura da seguire o da promuovere sarebbe discesa dalla soluzione individuata.

La Commissione ha perciò proceduto a un serrato ciclo di audizioni informali in videoconferenza che ha permesso di raccogliere le opinioni e le riflessioni di ventinove tra i maggiori esperti in materia costituzionale e parlamentare, nonché di alcuni rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. Più nel dettaglio, nelle riunioni dell'Ufficio di presidenza del 5, 12, 17, 18, 19, 24 e 26 novembre sono stati sentiti Fabio Cintioli, Giovanni Guzzetta, Nicola Lupo, Giulio Napolitano, Alfonso Celotto, Francesco Clementi, Ugo De Siervo, Fulvio Pastore, Andrea Pertici, Massimo Villone, Luciano Violante, Gaetano Azzariti, Enzo Cheli, Claudio De Fiores, Massimo Luciani, Luca Longhi, Michela Manetti, Andrea Manzella, Marcello Pera, Valerio Onida, Otto Pfersmann, Claudio Tucciarelli, Beniamino Caravita di Toritto, Salvatore Curreri, Marilisa D'Amico, Roberto Miccù, Paolo Passaglia, Guido Rivosecchi, Lara Trucco, Massimiliano Fedriga, Giovanni Toti e Antonio Decaro.

In allegato alla presente relazione è riportata una sintesi delle audizioni svolte.

Va detto subito che, all'esito dell'approfondimento, si è registrata una inusuale convergenza della comunità scientifica - in ciò appoggiata anche dagli esponenti delle autonomie territoriali - sull'opportunità di istituire una commissione bicamerale per l'emergenza epidemiologica. Sulle caratteristiche di tale commissione sono emerse tuttavia valutazioni eterogenee, anche se non necessariamente incompatibili tra loro, così come è emersa una varietà di sfumature sul ruolo da attribuire ad altri organi parlamentari.

La Commissione ha perciò condiviso l'opportunità di sintetizzare gli esiti dell'esame della materia in una relazione ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, da porre a disposizione del Senato quale base di discussione per l'adozione, d'intesa con la Camera, di eventuali determinazioni per un rinsaldamento sostanziale, anche nell'emergenza, della centralità del Parlamento.

Non sfugge alla Commissione come qualunque innovazione in questo ambito presupponga un'ampia consonanza tra le forze politiche: l'auspicio perciò è che la presente relazione possa favorire l'approdo a soluzioni condivise tra maggioranza e opposizione, per un rafforzamento, anche nell'emergenza, del ruolo centrale che la Costituzione assegna al Parlamento.

1. Un sistema parlamentare in difficoltà, un sistema delle fonti sotto pressione

La pandemia sanitaria ha rappresentato e rappresenta senza dubbio, a livello globale, anche una pandemia di tipo costituzionale. Come rimarcato da quasi tutti gli auditi, gli ordinamenti democratici si sono trovati ad affrontare una situazione senza precedenti che ha posto in crisi i loro stessi fondamenti. Da un lato, infatti, stiamo assistendo a una limitazione inedita di diritti e libertà costituzionali e, dall'altro, a un non usuale, per quanto in larga misura inevitabile, accentramento dei poteri in capo agli esecutivi. A livello istituzionale, gli organi che più soffrono di questo contesto sono proprio i parlamenti, tanto che risulta naturale porsi l'interrogativo se l'emergenza epidemiologica, oltre che i restringimenti alle libertà individuali, possa giustificare anche una limitazione alle prerogative parlamentari (Tucciarelli). L'esperienza di altri paesi non si discosta, nei suoi caratteri essenziali, da quella italiana e, pur nella diversità degli ordinamenti e delle risposte fornite, si è assistito a una verticalizzazione del potere e a una corrispondente limitazione di ruolo e funzioni dei parlamenti. Un fenomeno non nuovo, perché già altre emergenze, ad esempio quella terroristica, avevano portato a rafforzare il ruolo del Governo e addirittura ad auspicare poteri non soggetti a vincoli, *unbound* (Napolitano), tanto che è stato notato come gli ultimi vent'anni siano stati caratterizzati da una sorta di stato di emergenza permanente, tra ricorrenti minacce alla sicurezza e perdurante crisi economica (De

Fiores).

La generalità degli intervenuti ha osservato che la marginalizzazione del Parlamento non può dirsi fenomeno nuovo. Essa si presenta come il frutto di una concatenazione di accadimenti più o meno remoti i cui effetti sugli equilibri istituzionali la pandemia ha senz'altro intensificato. Nel nostro Paese, tuttavia, vi sono alcune circostanze aggravanti che sono state puntualmente richiamate (Luciani). Riprendendo l'immagine della pandemia costituzionale, verrebbe quasi da dire che, così come le conseguenze del COVID-19 sono più pericolose nei pazienti con patologie pregresse, gli effetti dell'emergenza possono essere più gravi per i parlamenti e gli organi costituzionali giunti alla pandemia in peggiore salute.

Quale conseguenza dell'accentramento dei poteri nell'Esecutivo anche il sistema delle fonti del diritto è stato messo sotto pressione. Il nostro ordinamento costituzionale non contempla, come è noto, disposizioni specifiche sullo stato di emergenza, anche se è stato notato che vi si può ricostruire un "codice dell'emergenza" (De Fiores) che ha i suoi punti di riferimento nella legge e nel raccordo tra Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. Qualcuno osserva che sarebbe stato possibile interpretare in senso estensivo la disposizione prevista dall'articolo 78 della Costituzione per lo stato di guerra (Celotto), con il conferimento al Governo, da parte del Parlamento, dei poteri necessari. La maggior parte delle opinioni, tuttavia, è nel senso di ritenere centrale lo strumento, emergenziale per eccellenza, del decreto-legge, che investe la triangolazione istituzionale citata e consente, pur nella alterazione del normale svolgersi della funzione legislativa, il rispetto delle riserve di legge quanto alla riduzione delle libertà (Pertici). Del resto, ciò è stato ribadito anche dalla risoluzione 6-00146 (testo 2 a firma Calderoli, approvata dall'Aula del Senato il 2 novembre 2020). Tuttavia, è stato da più parti riconosciuto come lo stesso decreto-legge non sia abbastanza flessibile per tenere il passo di una situazione in permanente evoluzione (Cintioli).

Sulla posizione e la legittimità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (i noti DPCM) previsti dagli stessi decreti-legge che hanno disciplinato gli interventi emergenziali, così come sul procedimento di parlamentarizzazione introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, sono state esplicitate tesi assai differenziate. Se è abbastanza condivisa la loro riconduzione alla consolidata categoria delle ordinanze contingibili e urgenti, sulla legittimità costituzionale e i limiti di questo tipo di atti si riscontrano, tra gli studiosi, le divergenze tradizionali: un dibattito, peraltro, che ha impegnato la dottrina giuridica fin dai primi provvedimenti del febbraio 2020. Si va perciò da chi sostiene la radicale illegittimità dell'impianto, facendo da ciò discendere l'assunto che il Parlamento dovrebbe astenersi dal pronunciarsi o reclamare maggior coinvolgimento nell'adozione dei DPCM, a coloro che invece giudicano l'impostazione formalmente rispettosa della legalità costituzionale.

Tra questi ultimi vi è stato chi comunque ha posto la questione dell'opportunità di prevedere un contraltare al potere di ordinanza del Governo che, non potendo essere rappresentato solo dal giudice amministrativo, per ragioni attinenti sia alla portata degli atti che questo sarebbe chiamato a giudicare, sia ai tempi del giudizio, non può essere che politico, e specificamente collocato nel Parlamento. Non è stato tuttavia escluso che la Corte costituzionale possa riconoscere una propria competenza al riguardo (De Siervo). In secondo luogo, è stata richiamata la necessità che i DPCM vengano limitati a quelle sole misure che, per ragioni di tempestività, non possono essere adottate per decreto-legge, lo strumento da privilegiare tutte le volte in cui ciò sia possibile (Pertici). Inoltre, è stato affermato che questi atti non devono tramutarsi in provvedimenti a medio-lungo termine (Onida). Per le loro caratteristiche, i DPCM sono stati qualificati come vere e proprie nuove fonti del diritto (Pastore). È venuta in luce anche la circostanza per cui, trattandosi di atti sostanzialmente monocratici, lo stesso Governo collegialmente inteso è formalmente escluso dal procedimento che conduce alla loro adozione. Inoltre, è stato ricordato come, accanto ai DPCM, vi siano altre ordinanze che compongono un quadro complesso e articolato di atti *extra ordinem*. Condivisa è quindi l'opinione per cui il sistema delle fonti del diritto sia stato messo sotto pressione dal quadro emergenziale, e che debba iniziare prima possibile un cammino di ritorno alla sua fisiologia.

Il meccanismo di parlamentarizzazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 non ha ricevuto un particolare apprezzamento da parte degli studiosi e comunque non è stato considerato

sufficiente. Se pure è stato notato come, nelle premesse al DPCM del 3 novembre, siano state citate per la prima volta le risoluzioni parlamentari (un dato, peraltro, interpretato non univocamente), è stato anche rilevato come la procedura prevista non abbia impedito l'adozione di numerosi provvedimenti senza un previo coinvolgimento del Parlamento, e come questa si risolva più che altro in un obbligo informativo.

È perciò unanimemente condivisa l'urgenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento che, pur nell'eccezionalità dell'emergenza, deve poter esercitare le proprie prerogative. Il discorso, peraltro, non può essere limitato all'emergenza pandemica in atto, ma deve necessariamente allargarsi, come del resto già suggerito dal titolo dell'affare esaminato dalla Commissione a tutte le situazioni di emergenza dichiarata, affinché possa prendere forma un vero e proprio diritto parlamentare dell'emergenza in grado di superare anche per l'avvenire le difficoltà incontrate nei difficili mesi del 2020 ed elaborare rimedi validi anche per future contingenze eccezionali.

2. Il possibile ruolo degli organi parlamentari esistenti o di commissioni monocamerale speciali. Un primo aspetto che è stato affrontato è quello dell'idoneità di organi parlamentari esistenti a fungere da sede idonea per un efficace esercizio delle prerogative parlamentari anche nell'emergenza. Al riguardo è stato anche osservato che il Parlamento, per riappropriarsi delle proprie prerogative, deve riprendere a esercitare le sue funzioni nelle sedi di cui già dispone (Pera).

In senso opposto, sono stati invece espressamente richiamati i limiti degli strumenti ordinari, sia per quanto riguarda il sindacato ispettivo, sia per l'attività delle commissioni permanenti (Azzariti). Con riferimento alle funzioni legislative, che ovviamente non possono che rimanere in capo alle singole Camere, è stata affrontata la questione, della quale parimenti si era discusso nel corso della prima ondata dell'epidemia, di poter convertire i decreti-legge in sede decentrata. Sebbene la Costituzione non includa questa ipotesi tra le riserve di assemblea elencate nell'ultimo comma dell'articolo 72 e siano solo i regolamenti parlamentari a prevederla, l'orientamento prevalente ritiene tuttavia che vi sia una riserva implicita, e che perciò la strada della sede deliberante non sia percorribile, neppure con un consenso unanime (Lupo, Clementi, Pastore, Pertici). Quanto alla sede redigente, si sono avute invece diverse aperture: viene infatti notato come la prassi di porre la questione di fiducia, in aula, su un maxiemendamento che riproduce il testo licenziato dalla commissione referente sia largamente sovrapponibile a quella procedura (Lupo, Pastore, Pertici). In un'ottica di valorizzazione della dimensione intercamerale, è stata avanzata inoltre la possibilità di un'istruttoria congiunta sui decreti-legge da parte delle commissioni competenti (Cheli).

Per quanto riguarda invece l'istituzione di commissioni monocamerale speciali, occorre distinguere tra commissioni con poteri referenti e commissioni con poteri conoscitivi, consultivi e di controllo. La prima ipotesi, che pure aveva sostenitori nella prima fase dell'emergenza, è quella di organi modellati sull'esempio della commissione speciale per l'esame degli atti urgenti del Governo che ciascuna Camera istituisce a inizio legislatura, cui assegna tutti i provvedimenti legati all'emergenza, a partire da quelli legislativi. Gli esperti auditi non hanno sostenuto questa opzione, che avrebbe un problema di mancanza di specializzazione (Tucciarelli), o la hanno relegata solo a congiunture estreme, più tipiche di stati di necessità che di stati di emergenza (Violante).

Anche la diversa ipotesi di istituire una commissione speciale di altra natura ha trovato un sostegno limitato (Guzzetta).

Nell'uno e nell'altro caso, si è infatti osservato che l'esistenza di due commissioni separate potrebbe creare un problema di funzionalità o di insufficiente interazione con il Governo (Tucciarelli, De Fiore).

È stata anche vagliata e contestualmente respinta per l'assenza di poteri formali (Cheli) l'ipotesi di un comitato formato dai presidenti delle commissioni competenti per materia.

In ogni caso è stato notato come, nelle more dell'istituzione di eventuali organismi speciali, quelli ordinari debbano continuare a esercitare le proprie funzioni nei confronti del Governo (D'Amico).

3. Le Conferenze dei Capigruppo in riunione congiunta

Anche l'ipotesi, di cui si è ampiamente dibattuto, di una riunione congiunta delle Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato quale sede per una condivisione al più alto livello della gestione dell'emergenza tra Governo e Parlamento, nonché tra maggioranza e opposizione, non ha riscosso molti consensi tra gli esperti che si sono soffermati sul punto.

Le motivazioni sono articolate e si possono così riassumere: mancanza di poteri formali (Cheli, Luciani); assenza dei caratteri delle tipiche sedi di lavoro parlamentare (Lupo) o diversa natura di questi organi (Azzariti); estraneità al procedimento legislativo (Manzella); mescolanza di funzioni politiche e parlamentari (Clementi); esperienza comparata non fortunata (Napolitano); assenza di pubblicità dei lavori, mancanza di tempo adeguato per trattare il tema e rischio che divenga un terreno di scontro politico (Azzariti); spiccato carattere politico che non le rende una sede naturale (Longhi) o una cerniera efficace (De Fiores). Inoltre, si è paventato il rischio che l'attribuzione di funzioni di controllo e verifica ne muti radicalmente la natura (Pera) o quantomeno le funzioni (Tucciarelli). Accanto al problema di chi in concreto debba presiedere questa "Super-capigruppo", è stato anche evidenziato come, in ogni caso, i Presidenti delle Camere perderebbero la loro neutralità a favore di un profilo inevitabilmente più politico (Pera). Peraltro, si è anche osservato che, se lo scopo è rafforzare l'attività di controllo del Parlamento e non creare un organo di direzione politica non si intravede la necessità di coinvolgere le forze politiche al livello dei presidenti di gruppo (Curreri).

Tuttavia, sono stati evidenziati anche aspetti positivi, innanzi tutto per l'immediatezza dell'attuazione di una simile ipotesi (Cheli), nonché per i vantaggi che il formato inedito di una riunione congiunta delle Capigruppo porterebbe nel coordinare la programmazione dei lavori tra le Camere, e in particolare la presenza del Governo (Guzzetta), valorizzando ulteriormente la dimensione intercamerale.

In definitiva, quindi, come è stato peraltro notato (Rivosecchi), la Conferenza, se pure non potrebbe sostituirsi ad altri organi *ad hoc*, potrebbe utilmente affiancarli, sia nella programmazione, sia nel coinvolgimento dell'opposizione, sopperendo all'assenza di pubblicità dei lavori con una sistematica comunicazione dei loro esiti alle Assemblee.

4. Una bicamerale per l'emergenza

I soggetti auditi, con pochissime eccezioni, si sono invece dichiarati favorevoli all'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale specificamente dedicata al tema dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenendola una sede nel complesso idonea per un irrobustimento del ruolo spettante al Parlamento e per l'esercizio sulle sue prerogative costituzionali.

Circa le caratteristiche di questa commissione, dal punto di vista della sua composizione, delle funzioni, dello strumento con il quale istituirla e anche del regime di pubblicità da adottare, sono state prospettate soluzioni diverse, talora alternative ma più spesso complementari, di cui è opportuno dare conto per favorire la ricerca di una soluzione di sintesi.

Il panorama delle commissioni bicamerali si presenta in effetti estremamente composito: attualmente - esclusi il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa e le commissioni che includono componenti non parlamentari - sono in essere nove organismi bicamerali, con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo ovvero consultive, cui si aggiungono quattro commissioni di inchiesta, senza considerare tutte le bicamerali istituite nel passato che hanno esaurito la loro attività. È perciò abbastanza naturale che ci si interroghi sulla natura e i caratteri di un tale organismo, anche nella consapevolezza che si tratterebbe in ogni caso di una soluzione inedita per un contesto inedito, e che perciò le categorie consolidate andrebbero utilizzate con la necessaria elasticità.

a. La composizione

Il disegno di legge n. 1834, su cui gli auditi si sono basati per esprimere le loro valutazioni, propone di istituire - per la durata della XVIII legislatura - una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi e in

proporzione di questi, con un presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti (con eventuale ballottaggio) tra gli appartenenti ai gruppi di opposizione, cui si aggiungono due vicepresidenti e due segretari.

La quasi totalità degli esperti ha evidenziato l'importanza di un organo snello, sul modello, quanto alla sua composizione, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, come è noto, è costituito da soli dieci membri, cinque deputati e cinque senatori. Qualcuno ritiene tuttavia preferibile l'ipotesi di venti componenti prospettati dal disegno di legge, o *tout court* (Pertici, Tucciarelli) o come limite massimo (Manzella). Altri hanno invece ipotizzato dodici (Violante), ovvero un minimo di dodici (Caravita) o quattordici membri (Curreri) o un numero compreso tra dieci e quindici (Pfersmann). È stato anche rilevato che l'ampiezza sarebbe inversamente proporzionale alla collaborazione tra forze politiche (Pastore). Addirittura è stato richiamato come modello (Napolitano, Clementi) la *Congressional Oversight Commission* (*coc.senate.gov*), organo misto sulla gestione economica dell'emergenza istituito negli Stati Uniti, che è di soli cinque membri e che, peraltro, sta operando in un formato a quattro. Inoltre, è emersa la preferenza per un ufficio di presidenza snello, di soli tre membri (e non cinque come nel disegno di legge), in grado di adottare rapidamente alcune decisioni (Lupo, Clementi).

La composizione può essere paritetica tra maggioranza e opposizione o proporzionale ai Gruppi. L'alternativa della rappresentanza paritetica è quella che ha riscosso i maggiori consensi, in particolare per il ruolo di sede di condivisione tra le forze politiche, oltre che di controllo parlamentare, che dovrebbe assumere la commissione: anche alcune proposte su numeri precisi tengono conto di questa necessità, laddove dodici componenti consentirebbero di avere tre esponenti di maggioranza e tre di opposizione per ogni Camera (Violante). Minoritaria l'opzione - che pure è quella proposta dal disegno di legge - per una composizione proporzionale (Pfersmann, Rivosecchi), necessaria laddove si intendessero attribuire poteri di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione: sul punto, tuttavia, si segnala anche una lettura del disposto costituzionale alla luce dell'articolo 26 del Regolamento del Senato tendente a far coincidere i due requisiti (Curreri). È stata richiamata anche l'opzione, da valutare, relativa alla garanzia della presenza in seno alla commissione di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno una Camera (Tucciarelli).

Quasi unanime è l'adesione alla proposta di riservarne, anche formalmente, la presidenza all'opposizione, e la vicepresidenza alla maggioranza (Pfersmann): al riguardo si richiama la legge n. 124 del 2007, istitutiva del COPASIR, che lo prevede espressamente, ma anche la prassi consolidata di altri organismi bicamerali, come la Commissione di vigilanza RAI. Peraltro, è stata da più parti evidenziata la necessità che il presidente della commissione sia eletto a maggioranza qualificata (Azzariti, De Fiores, Curreri), affermata con ancor più forza da parte di chi invece ritiene che una composizione paritetica renda più equilibrato riservare questo ruolo alla maggioranza (Manzella). Infine, è interessante la suggestione per cui, per garantire un raccordo con le ordinarie sedi parlamentari, i componenti della commissione potrebbero essere scelti tra i componenti delle commissioni permanenti maggiormente coinvolte nell'esame dei provvedimenti sulla pandemia, sulle connesse ricadute finanziarie e sui collegamenti sovranazionali (Tucciarelli).

b. Le funzioni

Secondo il disegno di legge Pagano, compito principale della commissione dovrebbe essere quello di esprimere pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19: ciò nel termine perentorio di otto giorni, decorso il quale si intenderebbe espresso un parere favorevole. È inoltre previsto che, prima di deliberare, la commissione possa svolgere attività conoscitiva e che il suo presidente, sentito l'ufficio di presidenza, possa richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio o di un Ministro da questi delegato. Inoltre, la commissione svolgerebbe attività conoscitiva sull'emergenza epidemiologica e sulle misure per il suo contenimento e contrasto. Infine, vi si prevede che la commissione presenti una relazione annuale al Parlamento, salva la facoltà di trasmettere anche informative o relazioni urgenti.

La questione delle funzioni della commissione, senz'altro centrale, è quella su cui si è comprensibilmente riscontrata la più vasta gamma di punti di vista.

Funzioni consultive - Partendo da quelle consultive, sulle quali è incentrata la proposta legislativa, va detto innanzi tutto che vi è stata una diffusa contrarietà sia sull'ipotesi di prevedere un parere vincolante sugli atti del Governo, che si tradurrebbe in una eccessiva ingerenza nelle responsabilità dell'Esecutivo, sia sulla congruità del termine di otto giorni per esprimerlo, giudicato eccessivo in relazione al carattere urgente dei provvedimenti dettato dall'evoluzione del quadro epidemiologico. Al riguardo, lo stesso presentatore del disegno di legge ha dichiarato di ritenere accoglibili entrambi i rilievi, precisando, quanto al primo, che lo scopo resta quello del coinvolgimento preventivo del Parlamento, e, quanto al secondo, che il testo era stato presentato nel maggio 2020, quando la progressiva riduzione dei contagi aveva determinato una successione più diradata dei provvedimenti. Dando per acquisito che la commissione, se del caso, non dovrà esprimere pareri vincolanti, e che dovrà pronunciarsi in tempi più ristretti di otto giorni, si è posto il problema del perimetro del sindacato della commissione, innanzi tutto con riferimento ai DPCM. Si sono palesate a questo proposito alcune posizioni contrarie all'espressione di un parere preventivo su questo tipo di atti, sul presupposto della loro illegittimità o comunque dubbia legittimità (D'Amico, Guzzetta, Longhi), oppure per lasciarli alla piena responsabilità del Governo (Miccù). Peraltro, è stato evidenziato come tali decreti non siano le uniche ordinanze previste dall'impianto normativo in materia, poiché, al solo livello statale, vi sono anche i provvedimenti del Ministro della salute, quelli del Capo del dipartimento della protezione civile e quelli del Commissario straordinario (De Siervo, Pertici, Tucciarelli), senza contare i provvedimenti regionali e le ordinanze sindacali. Si pone poi il problema dei decreti-legge, che secondo alcuni potrebbero essere inclusi tra gli atti da sottoporre al parere della bicamerale (Manzella). Al riguardo, un parere preventivo sugli schemi di decreto-legge potrebbe porsi in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione (Luciani), mentre il problema non si presenterebbe qualora la commissione venisse consultata nel corso dell'*iter* di conversione, analogamente a quanto accade per la Commissione per le questioni regionali. Infine, è necessario che la legge preveda espressamente un obbligo in capo al Governodi trasmissione degli schemi di atti alla commissione (Tucciarelli).

Funzioni di controllo e conoscitive - L'accento, più che sulle funzioni consultive, è stato posto tuttavia sulle funzioni di controllo (e su quelle conoscitive ad esse presupposte), ambito al quale è stato ricondotto l'intervento della commissione nella fase di elaborazione delle ordinanze. I presupposti, infatti, vanno in quella direzione.

In primo luogo, vi è il funzionamento insoddisfacente del meccanismo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che non rende obbligatorio un intervento parlamentare nella fase ascendente: quando ciò è avvenuto, ci si trovava in un momento in cui le misure erano già state delineate e comunque il Parlamento non è stato in grado di esaminarle nel dettaglio. Il nodo è stato quindi individuato nella fase in cui i dati tecnici a disposizione del Governo vengono filtrati e tradotti in decisione politica (Guzzetta). Ed è innanzi tutto in quel passaggio che l'intervento di una commissione *ad hoc* viene visto come dirimente.

In secondo luogo, e in via strettamente correlata, è stata evidenziata l'asimmetria informativa del Parlamento rispetto all'Esecutivo (Azzariti, Miccù): i dati degli organismi tecnici non sono infatti a disposizione del Parlamento. Sebbene da uno studio della Fondazione Leonardo (citato da Violante) siano stati censiti un centinaio di questi comitati, sarebbe sufficiente che la commissione potesse rapportarsi in via diretta con il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e, soprattutto, potesse disporre degli stessi dati. A quel punto, il dialogo con il Governo nella fase di formazione dei provvedimenti (Miccù) potrebbe avvenire anche senza la formalizzazione in un parere, bensì attraverso la partecipazione di un ministro che, illustrando alla commissione le misure che l'Esecutivo intende adottare, acquisisca in tempo reale le valutazioni delle forze politiche ai fini della redazione definitiva dell'atto. Si è detto

infatti che la commissione dovrebbe avere la stessa flessibilità operativa del Comitato tecnico scientifico e pronunciarsi anche nel giro di poche ore (Cintioli) o quarantotto ore (Curreri): in questo senso, lo strumento del parere, per quanto forte, potrebbe non essere garanzia di un reale coinvolgimento, perché non potrebbe essere compresso al di sotto di certi termini (Trucco). È stata anche avanzata l'ipotesi che, più che un parere preventivo, la commissione possa formalizzare una richiesta di riesame successiva all'adozione dell'atto (Cintioli), anche se è stato notato che gli stessi effetti potrebbero essere ottenuti attraverso un intervento più propriamente politico (Clementi). In questa direzione è stato addirittura ipotizzato che il presidente della commissione partecipi ai tavoli in cui si formano gli atti governativi (Passaglia).

L'attività di controllo dovrebbe poi estendersi alla fase di attuazione dei provvedimenti e, a tal fine, è emerso come occorra un ampio ventaglio di strumenti conoscitivi, con una previsione generale che consenta di acquisire documenti dalla pubblica amministrazione e anche, eventualmente, dall'autorità giudiziaria (Clementi), nonché di svolgere audizioni di rappresentanti del Governo - non solo del Presidente del Consiglio come previsto dal disegno di legge - ma anche di funzionari pubblici ed esperti. In particolare è stato posto l'accento (Manetti) sulla peculiare procedura introdotta dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015, che, con riferimento ad alcune attività, prevede che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprima un parere preventivo sulle disposizioni da adottare e che, successivamente alla loro adozione, ne sia informato dal Presidente del Consiglio.

Quanto alla possibilità che la commissione si doti di propri esperti stabili, le vedute non sono univoche: accanto a chi sostiene che questo sia auspicabile, per poter meglio esercitare la propria funzione dialettica con il Governo (Lupo), altri lo negano, per evitare un utilizzo politico di giudizi tecnici (Onida, Azzariti), anche se è stata ammessa la possibilità che la commissione acquisisca consulenze su vicende specifiche (Clementi, De Fiores). Per evitare la contrapposizione tra consulenze tecniche, è stato proposto che la commissione (Rivosecchi) o le forze di opposizione (Onida) possano far integrare gli esistenti organismi tecnici con esperti di propria fiducia.

Altre funzioni - Anche l'attività di indirizzo, a parere di numerosi esperti, dovrebbe rientrare tra le funzioni della commissione (Cheli, Azzariti, Manetti, Onida, Tucciarelli, Miccù, Rivosecchi). Su questa posizione pesa sicuramente il giudizio ampiamente negativo sulla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020, sebbene via sia chi ha ipotizzato che possa essere mantenuta, in aggiunta alle funzioni svolte nella sede ristretta della commissione (Napolitano). La funzione di indirizzo, tuttavia, non può che continuare a trovare la sua sede naturale nelle Aule parlamentari.

Poche sono invece le voci a favore dell'attribuzione di poteri di inchiesta: a parte il problema di conciliare questa natura con una composizione paritetica, la soluzione è vista di fatto alternativa rispetto alla natura di organo di controllo (Violante, Trucco), sebbene, dall'altro lato, le funzioni previste dall'articolo 82 della Costituzione siano state richiamate da alcuni come strumento per dare maggiore incisività e visibilità alla commissione e alla sua attività di controllo (Curreri, D'Amico). La commissione, infine, per la sua natura bicamerale, incontrerebbe il limite costituzionale delle funzioni legislative, salvo, come si è detto, pronunciarsi, all'interno del procedimento legislativo, in sede consultiva: in questo senso, peraltro, è stato anche richiamato l'esempio del comitato per la legislazione della Camera (Manzella).

c. Il regime di pubblicità

Tra le ragioni addotte a favore di una commissione parlamentare *ad hoc* vi è anche una petizione di principio che contrappone la pubblicità e trasparenza dei lavori delle Camere all'opacità e sostanziale segretezza delle procedure governative (Celotto, D'Amico). L'orientamento prevalente va nel senso di consentire alla commissione di modulare il regime di pubblicità dei propri lavori. Tra gli estremi di chi ritiene in ogni caso preferibile che la riservatezza sia la regola generale (Violante) ovvero l'assoluta eccezione (Pertici, Manetti, Tucciarelli, Trucco), si sono manifestate varie sfumature intermedie, tese

tuttavia a privilegiare la trasparenza dei lavori.

A favore della possibilità di adottare, se necessario, un regime di segretezza vanno la possibilità di partecipare alla formazione di tutte le decisioni del Governo, di maneggiare dati sensibili o il rischio paventato (Curreri) che la commissione diventi una sede impropria di propaganda elettorale.

d. L'atto istitutivo

Tipicamente, le commissioni bicamerali sono istituite con legge. Vi sono tuttavia precedenti in cui hanno visto la luce a seguito dell'approvazione contemporanea di atti di indirizzo da parte delle due Camere: tale è stato il caso della commissione Bozzi nel 1983 e della commissione De Mita-Iotti nel 1992, quest'ultima seguita da una legge (nella specie costituzionale). Entrambe le strade sono perciò legittime.

La stragrande maggioranza degli auditi ritiene necessario o quantomeno preferibile la sua istituzione tramite una legge, soprattutto per poter prevedere obblighi in capo al Governo e alla Pubblica amministrazione, in particolare quanto alla trasmissione di atti, schemi di atti e documenti, o per consentire alla commissione di accedere a dati e informazioni.

Molti hanno evidenziato come, per accelerare i tempi di istituzione, la legge possa essere preceduta da atti di indirizzo poi "vestiti" dalla fonte primaria (Lupo, Manzella, Curreri, Rivosecchi). Secondo altri la legge potrebbe essere invece preceduta da un'iniziativa dei presidenti delle Camere (Napolitano, Cheli) o da una decisione delle Conferenze dei capigruppo (Violante): a questo proposito, si ricorda che l'istituzione delle commissioni speciali a inizio legislatura avviene senza un voto delle Assemblee. In ogni caso, come è stato da più parti osservato, in presenza di una condivisa volontà politica anche i tempi di approvazione di una legge potrebbero essere estremamente rapidi.

e. I limiti di oggetto e durata

Un'altra questione che è stata affrontata è se la commissione debba limitare i propri compiti ai provvedimenti e alle misure di tipo sanitario oppure essere investita anche delle questioni di tipo economico, inclusa la gestione dei fondi europei, a partire da quelli del *Next Generation EU*. Alcune opinioni ritengono la seconda ipotesi preferibile, sul presupposto che l'emergenza sia un fenomeno da affrontare a tutto tondo (Violante, D'Amico, Longhi), soluzione che è stata anche vista come una possibilità accanto a quella di un'ulteriore commissione dedicata ai profili finanziari (Napolitano). Quanto invece alla durata della commissione, che il disegno di legge n. 1834 fa coincidere con la legislatura in corso, è stata anche suggerita una sua coincidenza con quella dello stato di emergenza (Tucciarelli). All'opposto, vi è chi ritiene che la bicamerale da istituire debba essere invece un organismo permanente, da attivare per ogni emergenza dichiarata, non solo per la pandemia (Pfersmann).

In ogni caso, come del resto suggerito dal titolo stesso dell'affare assegnato alla 1a Commissione, le soluzioni individuate non possono che indirizzarsi al tema dell'emergenza nel suo complesso, e perciò anche la creazione di un organismo bicamerale, seppur dedicato a uno specifico contesto emergenziale, va proprio nella direzione di creare strumenti efficienti per un organico coinvolgimento del Parlamento in analoghe situazioni.

f. La partecipazione ai lavori da remoto

Molti dei soggetti auditi hanno anche chiamato in causa, tra le modalità che il Parlamento potrebbe adottare per esercitare le proprie prerogative nell'emergenza, la questione della partecipazione da remoto ai lavori parlamentari, e in particolare la possibilità del voto da remoto. Premesso che il tema, in via generale, a meno che non si intenda intervenire in sede costituzionale, esula dalle strette competenze della 1a Commissione per rientrare tra quelle della Giunta per il Regolamento, appare tuttavia opportuno richiamarlo con specifico riferimento ai lavori della commissione bicamerale. Sul voto a distanza gli esperti sono equamente suddivisi tra favorevoli e contrari. Tra le opinioni contrarie si registrano argomentazioni di illegittimità costituzionale, perché in contrasto con la lettera dell'articolo 64 e con i Regolamenti parlamentari (Luciani) o perché non sovrapponibile alla disciplina

regolamentare, giudicata legittima dalla Corte, su congedi e missioni, e peraltro difficilmente limitabile a una sola fattispecie emergenziale (Pertici). Più numerose le contrarietà legate a ragioni di sistema o di opportunità, sui rischi di snaturamento del lavoro parlamentare, che necessita di un confronto *de visu* (Guzzetta), in carne e ossa (Cintioli) dal momento che il voto è un processo (Violante) e, in ultima analisi, in questo modo si potrebbe essere portati anche a ritenere non necessaria una sede fisica (De Fiores), sicché occorre che il Parlamento lavori in presenza (Pera). Addirittura, si è parlato di una violazione dell'essenza stessa del principio di rappresentanza, che consiste proprio nel rendere presenti gli assenti (Pertici).

Tra i favorevoli a modalità di voto a distanza, accomunati da una lettura evolutiva dell'articolo 64 della Costituzione (Cheli, Tucciarelli, Caravita, Rivosecchi), l'argomento più diffuso è quello della garanzia della funzionalità del Parlamento, specie laddove siano richieste maggioranze qualificate (Lupo, D'Amico, Rivosecchi). Molte posizioni hanno tuttavia evidenziato come la possibilità vada limitata a casi eccezionali (Cheli) o di forza maggiore (Passaglia) poiché il confronto in presenza deve, in ogni caso, rimanere la regola (Tucciarelli, Trucco), o comunque accompagnata alla valorizzazione delle sedi decentrate (Clementi). Anche qualcuno dei contrari, peraltro, potrebbe ammetterlo ma come *extrema ratio* (Violante). È stato evidenziato come siano in ogni caso necessari strumenti affidabili per l'identificazione dei votanti (Cheli) e una piattaforma adeguata per conoscere gli esiti in tempo reale (Tucciarelli).

Va precisato che i limiti, peraltro differenziati, entro i quali le Giunte per il Regolamento delle Camere hanno consentito la partecipazione da remoto dei parlamentari ai lavori delle commissioni, ovvero le audizioni, formali e informali, nonché, per quanto riguarda la sola Camera, anche le discussioni senza votazioni e gli uffici di presidenza riservati alla programmazione dei lavori, sono ritenuti legittimi anche da chi si è espresso nettamente contro la remotizzazione del voto (Luciani, Pertici). Di contro, da parte di chi sostiene l'opposta tesi, è stato sostenuto che, per la previsione di ulteriori forme di remotizzazione, occorrerebbe una delibera regolamentare transitoria, peraltro ampiamente condivisa tra le forze politiche (Tucciarelli).

La commissione bicamerale di cui si discute, innanzi tutto, potrebbe ovviamente avvalersi degli strumenti attualmente consentiti alle commissioni permanenti. Inoltre, trattandosi di un organismo creato proprio in ragione dell'emergenza e, come si è visto, caratterizzato da tempi di decisione anche estremamente ridotti, si potrebbe valutare di prevedere, laddove necessario, modalità specifiche per la partecipazione ai suoi lavori anche da remoto, ferme restando le prerogative della Giunta per il Regolamento.

g. *Le obiezioni*

Poche sono, come si anticipava, le voci che hanno sollevato riserve sull'opportunità di istituire la commissione. In un caso è stata espressa una preferenza tecnica, per ragioni di agilità, per due commissioni speciali omologhe che lavorino in sede congiunta (Guzzetta). Un'altra opinione ritiene l'iniziativa percorribile ma probabilmente inutile, perché non contribuirebbe a superare la marginalità del Parlamento: sarebbe quindi preferibile utilizzare altri strumenti già previsti dall'ordinamento, come la commissione bicamerale integrata di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché prevedere la pubblicità dei lavori degli organismi governativi (Villone). Infine, è stato notato che, in assenza di un accordo politico a monte, la commissione riprodurrebbe le divisioni peculiari del complessivo contesto politico. Se invece questo organismo funzionasse, potrebbe emarginare il Parlamento nel suo complesso, che invece già dispone di tutti gli strumenti giuridici per riacquisire centralità (Pera).

5. Il rapporto con le Regioni e le autonomie locali

Un ulteriore tema che è emerso nel corso dell'approfondimento è quello del rapporto con le regioni e le autonomie locali, realtà che sono state direttamente coinvolte, dal punto di vista sia formale che sostanziale, nella gestione dell'emergenza da parte del Governo, ma con le quali il Parlamento non intrattiene canali stabili di comunicazione. Il tema della partecipazione delle autonomie viene posto

anche dalla risoluzione Calderoli del 2 novembre 2020.

A questo riguardo è stata ripresa la proposta di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, integrando la composizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali (Villone, Celotto, Pastore), anche limitatamente al comma 1 dell'articolo, senza cioè introdurre il meccanismo di parere rinforzato sui provvedimenti nelle materie di competenza concorrente (Curreri).

Nella consapevolezza che, per quanto siano sufficienti modifiche ai regolamenti parlamentari, non è scontato né immediato dare corso a disposizioni inattuata da un ventennio, è stato proposto (Tucciarelli) o richiesto (Toti, Fedriga) che, in caso di istituzione di una commissione bicamerale, si attui un coinvolgimento delle regioni, anche prendendo a modello la legge sul federalismo fiscale. L'articolo 3 della legge n. 42 del 2009, che ha istituito la relativa Commissione bicamerale, ha infatti previsto, al comma 4, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali che la Commissione può audire ogniqualvolta lo ritenga necessario, o del quale può acquisire il parere. Il comitato è nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata e composto da dodici membri (senza specificare se politici o tecnici), sei in rappresentanza delle regioni, due delle province e quattro dei comuni. In questo caso, quindi, non si tratterebbe di una partecipazione diretta di rappresentati delle autonomie ai lavori della Commissione, tantomeno con diritto di voto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL' EMENDAMENTO 1.1000/3000
RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000/3000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dai decreti-legge n. 154 e n. 157 del 2020, nonché la loro abrogazione, con salvezza degli effetti, premesso che la scelta di inserire, a mezzo di emendamenti, le disposizioni di interi decreti-legge all'interno di altri decreti-legge in corso di conversione, in sé legittima, può comportare tuttavia difficoltà nel ricondurre le singole disposizioni a una determinata fonte normativa, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *a*), capoverso «Art. 1-*bis*.3», si valuti l'opportunità di chiarire se la durata minima di quattordici giorni del periodo durante il quale una Regione è sottoposta all'applicazione di misure restrittive di livello inferiore operi esclusivamente all'interno del periodo di vigenza di un singolo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

- alla lettera *c*), capoverso «Art. 6-*bis*»:

· al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando lo stesso articolo 89;

· al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l'opportunità di operare novellando il medesimo articolo 183;

- alla lettera *m*), capoverso «Art. 31-*ter*.7», comma 1, lettera *a*), si rileva che la qualifica di "soggetto gestore" del Fondo per la filiera della ristorazione cui la disposizione fa riferimento non compare nel testo del decreto ministeriale citato, mentre compare quella di "concessionario".

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 122 (ant.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 122
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,25

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 852 (VINCOLO PER IL LEGISLATORE A SEGUITO DI REFERENDUM ABROGATIVO)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 125
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

indi del Vice Presidente

[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 852 (VINCOLO PER IL LEGISLATORE A SEGUITO DI REFERENDUM ABROGATIVO)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
212ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri
(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 213 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), proprio all'esito delle audizioni svolte, da cui è emersa la necessità di approfondimento su alcuni aspetti, per apportare eventuali modifiche al testo, ritiene preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) concorda con le considerazioni del senatore Perilli.

Anche il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), cofirmatario del disegno di legge in titolo, concorda sulla opportunità di rinviare la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Perilli, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il **PRESIDENTE** avverte che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) ritiene opportuno riepilogare le ragioni per le quali sarebbe quanto mai opportuna una rapida approvazione in via definitiva dei disegni di legge in esame per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, anche a seguito delle audizioni svolte, che hanno fornito spunti di riflessione in tal senso.

Sottolinea, innanzitutto, che anche le notizie di cronaca più recenti, in particolare quelle riferite all'oscuramento degli *account* del presidente Trump da parte dei principali *social network*, stiano suscitando un ampio dibattito sul rapporto tra *social media* e i tradizionali mezzi di comunicazione e la politica, sull'utilizzo delle *fake news* con finalità politiche, sull'urgenza di un contrasto alla diffusione di contenuti non verificabili e non controllabili, tanto più nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Evidenzia che la disinformazione incide sulla qualità della vita democratica in quanto introduce elementi di destabilizzazione nella vita sociale e finisce per alterare la formazione di un pensiero critico libero e consapevole. È noto, infatti, che ormai la rete e in particolare i *social network* hanno soppiantato i giornali, anche grazie alla loro pervasività, e sono diventati la principale fonte di formazione e informazione delle persone, sempre più dipendenti da tali piattaforme, come dimostra l'ultimo rapporto del Censis.

La pandemia ha aggravato tale situazione, su un contesto caratterizzato dall'analfabetismo digitale non certo contrastato dalla didattica a distanza, che favorisce anche un aumento dei casi di abbandono scolastico. La conseguenza di tutto ciò è che una parte consistente della popolazione non ha più gli strumenti conoscitivi per interpretare la realtà.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa iniziare a lavorare quanto prima per individuare le modalità di contrasto alla diffusione delle *fake news*.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea l'assoluta necessità di regolamentare e disciplinare l'utilizzo dei *social network*. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno non limitarsi a contrastare la diffusione in rete di notizie false. Anche l'oscuramento degli *account* dei responsabili della pubblicizzazione di *fake news* non sarebbe sufficiente, in quanto frutto di iniziative estemporanee adottate da società private proprietarie delle piattaforme digitali di volta in volta coinvolte. Ritiene indispensabile, invece, contrastare il fenomeno dei *troll*, perseguendo coloro che creano *account* falsi e, coperti dall'anonimato, distruggono la reputazione di altre persone o commettono altre fattispecie di reato anche gravi. A tale riguardo, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 895, che proponeva di prevedere l'obbligo fornitore di servizi di connettività di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.

Auspica, pertanto, che la Commissione d'inchiesta si occupi anche di individuare le soluzioni per contrastare tale fenomeno.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice [VALENTE](#) (PD), la quale esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Ruotolo e ricorda l'utilità del ciclo di audizioni svolte, con particolare riferimento alle considerazioni espresse dall'Antitrust. Rispetto ai media tradizionali, per i quali la disciplina della responsabilità rispetto alla veridicità delle informazioni è garantita da un ordinamento ormai stabilizzato, anche in forza di una stringente simmetria tra produttore di informazione e utilizzatore, per i *social media* tale tema si pone in modo del tutto innovativo, a partire proprio dalla difficoltà di imputare con precisione la responsabilità della fonte informativa e di contrastare la diffusione di dati e informazioni false. Nei *social media* infatti la asimmetria tra chi diffonde le informazione e chi le utilizza è massima, e tale circostanza pone le problematiche affrontate dal disegno di legge in un'ottica molto particolare. Da tali osservazioni, prosegue l'oratrice, discende l'opportunità di un'approvazione in tempi celeri del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, tenendo conto che il perimetro delineato rispetto all'attività della commissione d'inchiesta può integrare l'ampio ventaglio di questioni, al fine di predisporre, conclusivamente, una serie di proposte normative che contemperino le diverse esigenze di informazione e di tutela delle fede pubblica imposte dalla diffusione dei *social network*.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea in premessa che la questione della diffusione delle *fake news* rende legittimo un approfondimento parlamentare, nella consapevolezza tuttavia che da diversi anni circolano nell'opinione pubblica ricostruzioni complottiste e fantasiose, prive di alcun riferimento scientifico, la cui diffusione non può non costituire un monito per il legislatore. A suo parere, senza sminuire il valore dell'iniziativa parlamentare in esame, i principi costituzionali possono costituire un ancoraggio forte per affrontare anche un tema totalmente nuovo, costituito dal potere di censura e della sostanziale riduzione della libertà di opinione, messo in campo da organismi di natura privata con operatività globale e sovranazionale, che sono in grado di manipolare le informazioni e orientare artatamente l'opinione pubblica. La propria parte politica ritiene pertanto che la discussione generale sul disegno di legge, anche dopo il ciclo delle audizioni svolte, debba proseguire consentendo a tutti i senatori di valutare le diverse sfaccettature e i diversi punti di vista. A tal proposito, ritiene che il contrasto delle *fake news* possa essere messo in atto nell'attuale contingenza solo con interventi *ex post*, rimessi all'autorità giudiziaria - per la tutela dei singoli - o alle *authority* preposte per la tutela degli interessi collettivi lesi. Conclude il proprio intervento, ribadendo la proposta di non concludere la discussione generale, senza che tale proposta possa essere interpretata come una attenuazione della rilevanza delle questioni o dell'urgenza di intervenire.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) sottolinea che il principio di neutralità resta un valore da tutelare per quanto riguarda internet, che è un insieme di infrastrutture e sistemi attraverso le persone possono comunicare in condizioni di parità. Al contrario, i *social network* hanno l'obiettivo di mantenere le persone all'interno delle proprie piattaforme e sono di per sé estranei al concetto di neutralità, in quanto - essendo di proprietà privata - possono rimuovere contenuti o bloccare *account*. A suo avviso, dalle audizioni svolte è emersa la necessità di approfondire dal punto di vista conoscitivo, nell'ambito della Commissione bicamerale d'inchiesta, il funzionamento delle piattaforme digitali, per accrescere anche nei cittadini la consapevolezza nell'uso dei servizi di comunicazione e la capacità di discernimento circa l'affidabilità di una determinata notizia, lasciando tuttavia alle persone la possibilità di essere esse stesse fonte di informazione, senza il rischio di subire censure.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce della richiesta del senatore Grassi, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per il tardo pomeriggio di martedì 19 gennaio, lasciando tuttavia aperta la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) non concorda con la proposta del Presidente. A suo avviso, se si conviene sulla necessità di ampliare la discussione generale, è opportuno prevedere uno spazio di

tempo congruo per consentire eventualmente di presentare proposte di modifica che tengano conto degli esiti del dibattito.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) propone di proseguire eventualmente la discussione generale nelle giornate di martedì 19 o mercoledì 20 gennaio, fissando per giovedì il termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 18 di giovedì 21 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1900, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(1932\) D'ALFONSO ed altri. - Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (*PD*) riassume sinteticamente il contenuto del disegno di legge in titolo, che introduce disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo, in risposta all'esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che l'emergenza pandemica ha reso ancora più pressante, a trent'anni ormai dalla legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca misure di semplificazione per l'accesso al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, sono enunciati i principi ai quali devono uniformarsi le modalità concorsuali, nell'ottica di un reale snellimento delle procedure realizzabile anche con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare eventualmente forme di preselezione, nonché un accesso graduato all'impiego che tenga conto di diversi titoli preferenziali per l'assunzione.

L'articolo 2 interviene in materia di principi generali dell'attività amministrativa e di conclusione del procedimento, prevedendo, in particolare, che il procedimento amministrativo sia regolato anche dai principi di oralità e immediatezza, secondo modalità che assicurino la certezza dei tempi della decisione.

L'articolo 3 accentua la funzione svolta dal responsabile del procedimento, tanto che l'organo competente per l'adozione del provvedimento, qualora intenda discostarsi dalle indicazioni della istruttoria condotta dal responsabile, avrà l'obbligo di motivare tale decisione.

Con l'articolo 4, si dispone circa l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, rendendolo più stringente.

L'articolo 5 dispone circa le conferenze di servizi, in particolare la conferenza semplificata e la conferenza simultanea. Ancora una volta sono previsti termini più brevi rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 6 modifica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del silenzio assenso. In particolare, si prescrive alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nei loro siti internet istituzionali, la modulistica unificata e standardizzata, specificando che la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

La formazione continua del personale dipendente della pubblica amministrazione è oggetto degli articoli 7 e 8. La formazione continua, definita dall'articolo 7 come obbligatoria, permanente e strutturale, si articola nell'aggiornamento professionale e nella formazione permanente. Ciascuna amministrazione è tenuta a definire un progetto triennale di aggiornamento e qualificazione

professionale del proprio personale. È altresì prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per la formazione continua dei dipendenti pubblici, della quale l'articolo 8 disciplina composizione, durata e funzioni, con il compito di definire un Piano per la formazione continua dei dipendenti pubblici. È inoltre istituito un Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici.

L'articolo 9 definisce modalità speciali di reclutamento e individuazione del responsabile unico (RUP), prevedendo una selezione pubblica - per titoli e colloquio - finalizzata alla predisposizione di una graduatoria annuale di soggetti aventi la professionalità necessaria e le competenze richieste. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, il RUP è individuato tra i soggetti compresi nella graduatoria, di volta in volta, in base a un progetto di procedura presentato da ciascun soggetto idoneo.

All'articolo 10 sono definiti i contenuti del progetto, tra i quali, a titolo di esempio, il quadro delle esigenze alle quali il progetto stesso deve corrispondere, il piano delle risorse e dei costi, il programma dettagliato dei tempi di realizzazione e le modalità procedurali relative a eventuali modifiche e varianti in corso d'opera.

Gli articoli 11, 12 e 13 recano alcune novelle al codice dei contratti pubblici in materia di funzioni del responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni, di soggetti delle stazioni appaltanti e di ANAC, alla quale è demandata la definizione, con proprie linee guida, di una disciplina di dettaglio sui compiti specifici del RUP.

L'articolo 14 dispone in materia di sanzioni a carico del RUP.

Il Capo V, con gli articoli da 15 a 19, riguarda la prevenzione del dissesto organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 15, entro il 31 dicembre di ciascun anno, ogni amministrazione deve dotarsi di un documento di programmazione organizzativa su cui è condotta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, una misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, anche allo scopo di individuare e condividere buone pratiche.

L'articolo 16 prevede che, qualora un'amministrazione risulti incapace di svolgere i compiti istituzionalmente assegnati e abbia conseguito una valutazione negativa per due anni consecutivi, è dichiarato lo stato di dissesto organizzativo, che comporta per l'amministrazione interessata l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi individuali ad esperti e il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale.

Specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 17 per il dissesto organizzativo se si tratti di ente locale. In tal caso, l'articolo 18 disciplina la composizione e attribuzioni dell'organo straordinario per la riorganizzazione amministrativa dell'ente.

L'articolo 19, infine, prevede che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto ordinario vi si attengano tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'esigenza di un'attenta riflessione sulla opportunità di intervenire ancora una volta sul complesso di norme che riguarda la pubblica amministrazione.

Sebbene sia noto che permangono numerose difficoltà a livello organizzativo e funzionale, non è ragionevole favorire una continua e reiterata stratificazione di norme, senza prima verificarne l'impatto e lo stato di attuazione. Basti pensare, per esempio, che il decreto n. 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, recentemente approvato, interviene su molte materie che sono oggetto anche del testo all'esame.

Nota, peraltro, che le inefficienze dell'apparato amministrativo discendono più che altro dalla insufficienza ormai cronica del personale, mancando ormai da tempo le assunzioni di adeguate professionalità.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, data la particolare complessità della materia, sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali. Alla luce delle considerazioni della senatrice De Petris, si potrebbero orientare tale audizioni, oltre all'approfondimento del contenuto del provvedimento, anche

all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi normativi precedenti.

Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 18 gennaio il termine entro il quale indicare l'elenco dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 231 (pom.) del 24/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021
231ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza prevista per le ore 14 di venerdì 19 marzo, sono stati presentati 39 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore **PAGANO** (*FIBP-UDC*) sottolinea che le proposte di modifica, per superare il vaglio di ammissibilità, dovrebbero riferirsi esclusivamente alle competizioni elettorali previste per il 2021, il cui differimento è dovuto alla straordinaria circostanza della pandemia in atto.

Per quanto riguarda la proposta di superamento dei limiti di mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, avanzata anche dall'ANCI, dal momento che le proposte di questo tenore - e cioè gli emendamenti 3.0.16, 3.0.17 e 3.0.18 - non attengono all'oggetto del provvedimento, ma sono condivisibili, sarebbe opportuno prevedere un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che, nella valutazione degli emendamenti, il Governo terrà conto, in primo luogo, della funzionalità delle proposte di modifica, per verificare se effettivamente si introduce una semplificazione del meccanismo elettorale. In secondo luogo, non dovranno venir meno le garanzie della correttezza del procedimento.

Concorda con il relatore sulla opportunità che gli emendamenti si riferiscano solo alle elezioni del

2021, in ragione della straordinaria circostanza determinata dall'emergenza sanitaria, dato che la materia elettorale non dovrebbe essere modificata mediante un provvedimento d'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver effettuato uno scrutinio rigoroso nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti, attenendosi al criterio della stretta pertinenza delle proposte di modifica all'oggetto del provvedimento, cioè il rinvio delle elezioni degli organi di governo regionale e locale nonché le elezioni suppletive per le Camere previste nel 2021. L'estraneità di materia di cui all'articolo 97 del Regolamento si estende perciò a tutte le modifiche aventi carattere permanente. A questo ultimo proposito, come suggerito dal relatore, alcuni emendamenti potrebbero essere riammessi all'esame se riformulati nel senso indicato.

Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.5, 1.6, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21. Sono invece improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.5. Per la stessa ragione gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 sono proponibili limitatamente al comma 2-*bis*), gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 sono proponibili limitatamente al comma 2.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) non condivide la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.1, che è volto semplicemente a consentire l'invio dei documenti tramite posta elettronica certificata, nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il [PRESIDENTE](#), pur ritenendo condivisibile la proposta nel merito, ribadisce che trattasi comunque di una modifica ordinamentale permanente, per la quale sarebbe necessario uno specifico provvedimento. Eventualmente, si potrebbe valutare la riammissione dell'emendamento 1.0.1, se riformulato per riferirlo solo alle elezioni di quest'anno.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) chiede al Presidente di fissare un termine per la riformulazione quanto meno degli emendamenti dichiarati improponibili perché recanti una modifica ordinamentale permanente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le riformulazioni, di cui sarà valutata l'ammissibilità, potranno essere presentate in tempo utile per la votazione dei rispettivi emendamenti, non essendo previsto un termine per questa possibilità.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il disegno di legge in titolo sarà esaminato dall'Assemblea solo la settimana dopo Pasqua, quindi c'è un ampio margine di tempo per presentare le riformulazioni degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 3.0.18. La proposta di consentire ai sindaci dei piccoli Comuni di ricandidarsi anche dopo il secondo mandato, per proseguire le attività poste in essere per il contrasto della diffusione del Covid-19 è legata a questa tornata elettorale e giustificata dalle circostanze straordinarie. Ritiene, peraltro, che su tale proposta si registri un'ampia convergenza.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale modifica assumerebbe carattere permanente in quanto gli amministratori locali interessati svolgerebbero più di due mandati, introducendo così una irragionevole disparità di trattamento tra i sindaci il cui mandato è in scadenza nel 2021 e gli altri. Nel ritenere comprensibili le ragioni della proposta, ritiene che si possa affrontare la questione in altra sede.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene non condivisibile la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6 per estraneità di materia. La proposta fa riferimento, infatti, alle elezioni di quest'anno per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, che riguardano

un'ampia fascia di cittadini, proprietari di unità immobiliari o terreni. Si sta determinando una situazione di disparità, in quanto alcuni di questi enti stanno autonomamente rinviando le elezioni all'autunno, in linea con la tornata elettorale delle amministrative.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare di essere personalmente convinto della opportunità di abolire i consorzi di bonifica e di demandarne le funzioni alle società di gestione del servizio idrico integrato e di avere condotto in passato una battaglia politica in tal senso, ribadisce che il tema non attiene all'oggetto del provvedimento, che è limitato al rinnovo di organi politici. Assicura, in ogni caso, una ulteriore riflessione circa la valutazione di improponibilità dell'emendamento 1.6.

Il senatore [TOTARO](#) (FdI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.2, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9 e 3.0.16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1196\) AUGUSSORI](#). - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

[\(1382\) TARICCO ed altri](#). - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame del disegno di legge 1196, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1382 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1382, d'iniziativa del senatore Taricco, recante modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezioni amministrative nei Comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti. Poiché la materia trattata coincide in parte con quella affrontata dal disegno di legge in titolo, propone di procedere alla congiunzione dei due testi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulla congiunzione del disegno di legge n. 1382, che affronta sia la questione delle cosiddette "liste fantasma", sia il problema del computo nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, che incidono sul *quorum* per la validità delle elezioni, qualora vi sia una sola lista presentata.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di congiunzione del disegno di legge n. [1382](#).

Il [PRESIDENTE](#) propone di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno prevedere un margine più ampio, tenendo conto che alcuni correttivi potrebbero essere inseriti già nel disegno di legge n. [2120](#).

Il [PRESIDENTE](#), considerando fondata la considerazione formulata dal senatore Augussori, osserva

che si potrebbe fissare il termine un giorno dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2021. In alternativa, la relatrice Pirovano potrà farsi carico di presentare in un momento successivo emendamenti per il coordinamento dei due testi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile la seconda ipotesi.

Non essendoci ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di assumere il disegno di legge n. [1196](#) quale testo base per il seguito dell'esame e di fissare per le ore 18 di lunedì 29 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede l'istituzione di un Comitato ristretto e, conseguentemente, la fissazione di un termine per l'indicazione dei rappresentanti di ogni Gruppo che ne faranno parte.

Concorda il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta del senatore Perilli di istituire un Comitato ristretto. A tale riguardo, invita a indicare entro domani, giovedì 25 marzo, un rappresentante per Gruppo, oltre al relatore, il quale provvederà a convocare la prima riunione. Successivamente, sarà lo stesso Comitato a decidere, al proprio interno, a chi affidare la direzione dei propri lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2060\)](#) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*
(Esame e rinvio)

La relatrice [ROJC](#) (*Europeisti-MAIE-CD*) illustra il disegno di legge in titolo, composto di 22 articoli, che reca le disposizioni in base alle quali sono disciplinati i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

L'articolo 1 stabilisce che tali rapporti siano regolati sulla base dell'intesa tra la Repubblica italiana e la predetta Associazione, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Precisa che il testo dell'intesa è allegato al disegno di legge e non può essere emendato.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia e la libertà confessionale dell'Associazione, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione, negli atti disciplinari e spirituali, nella distribuzione di pubblicazioni nei luoghi di culto e nella effettuazione di collette. È garantita la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero e non sono

tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. È loro riconosciuta la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, l'assegnazione al servizio civile. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione che comunica al Ministero dell'interno un elenco dei ministri di culto.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, da parte dei ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra, ai fedeli della medesima Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, a quelli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari. In particolare, in caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle predette situazioni, su richiesta di un familiare o sulla base di una dichiarazione del defunto, le autorità assicurano l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico dell'Associazione stessa.

Come già previsto nelle leggi di approvazione delle intese con altre confessioni religiose, gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi degli insegnamenti religiosi che, pertanto, non devono essere impartiti con modalità discriminatorie. All'Associazione è riconosciuto il diritto di rispondere a eventuali richieste relative al fenomeno religioso che possano pervenire dagli studenti o dalle loro famiglie, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, nonché il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello riservato agli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali.

L'articolo 7 prevede che, su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possano essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente.

L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni.

L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.

L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto, i quali non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con il responsabile dell'edificio. Inoltre, salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi per l'esercizio delle sue funzioni senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. Per quanto riguarda il trattamento delle salme, l'articolo 13 prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.

Con l'approvazione dell'intesa viene esteso all'Associazione il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese già concluse. In particolare, l'articolo 14 consente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione agli effetti dell'Irpef, fino all'importo di euro 1.032,91, delle erogazioni in denaro a favore dell'Associazione, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 15 consente all'Associazione di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF per quanto riguarda sia le scelte espresse dai contribuenti, sia quelle non espresse. Tali somme sono destinate, oltre che ai fini di cui all'articolo 14, anche al mantenimento dei ministri di culto, alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e dei monasteri, a scopi filantropici, assistenziali e culturali, da realizzarsi anche in Paesi esteri. I rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno.

L'articolo 16 prevede che l'eventuale revisione del sistema delineato dagli articoli 14 e 15 sia sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione paritetica.

L'articolo 17 stabilisce che gli assegni corrisposti dall'Associazione, dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'articolo 18 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, previa pubblicazioni nella casa comunale, con il nulla osta dell'ufficiale dello stato civile e a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile.

L'articolo 19 sancisce che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia e applicabilità, nei riguardi dell'Associazione e degli enti confessionali che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e il relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 20 dispone che siano promosse opportune intese tra le parti in caso di modifiche dell'intesa e in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.

L'articolo 21 stabilisce che ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione sia tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE**, relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce le proposte formulate dai Gruppi.

Avendo potuto anticipare informalmente la proposta solo nella mattinata di oggi, chiede di conoscere l'orientamento della Commissione a esaminarla immediatamente, oppure in una seduta da convocare alle ore 19 o al più tardi domani, giovedì 25 marzo, in quanto le Commissioni 5ª e 14ª hanno già sollecitato l'espressione del parere.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che si possa procedere immediatamente alla discussione e votazione della proposta di parere.

Il senatore **TONINELLI** (*M5S*) chiede di riformulare l'osservazione di cui alla lettera c) come condizione. Ritiene indispensabile, infatti, prevedere una piattaforma digitale pubblica centralizzata, sulla quale gli enti coinvolti possano tempestivamente immettere i dati sullo stato di avanzamento dei progetti. Ciò consentirebbe alle amministrazioni centrali e periferiche, ai cittadini e alle associazioni di

accedere alle informazioni relative all'attuazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si eviterebbe così la creazione di molteplici contenitori digitali che non dialogano tra loro, garantendo al tempo stesso *standard* omogenei di trasparenza e controllabilità, al fine di stimolare una competizione positiva tra i vari attori coinvolti, per esempio, nell'utilizzo della infrastruttura per la banda larga o il *wi-fi*.

Inoltre, ritiene che la condizione n. 4 debba essere riferita a tutte le forze dell'ordine e non soltanto ai "Corpi di polizia".

Il [PRESIDENTE](#) propone di sostituire la parola "Corpi" con l'altra "Forze", in modo da ricomprendere tutte le forze dell'ordine.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'espressione "Corpi di polizia" si riferisce solo alle forze dell'ordine che dipendono dal Ministero dell'interno, per evitare ingerenze nelle competenze di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sono di competenza della Commissione affari costituzionali le questioni relative a tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico.

In qualità di relatore, accogliendo le proposte avanzate dal senatore Toninelli, riformula l'osservazione di cui alla lettera *c*) come condizione e, alla condizione n. 4, sostituisce le parole: "dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco" con le altre: "delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco".

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *Doc. XXVII, N. 18*

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3

miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;
2. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar

modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

3. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

4. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione dei Corpi di polizia e dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

5. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

6. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

7. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

8. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- a) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- b) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si

conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;

c) occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

d) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:

(i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,

(ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),

(iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);

e) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;

f) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;

g) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;

h) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare

procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

i) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

l) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(i) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(ii) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(iii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(iv) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

m) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

n) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

o) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

p) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

q) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un

data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

r) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziato nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

s) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

t) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

u) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi antiviolenza, aumentando il numero di centri antiviolenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri antiviolenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi antiviolenza;

v) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

z) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *Doc. XXVII, N. 18*

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il piano risponde all'iniziativa *Next Generation EU* (NGEU), proposta dalla Commissione europea, approvata dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 e istituita dal Regolamento (UE) 2020/2094;

la presentazione del Piano segue le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle quali questa Commissione ha espresso parere il 7 ottobre 2020;

il Piano è stato presentato dal precedente Governo e il nuovo Esecutivo, pur avendo preannunciato modifiche, ha ritenuto preferibile attendere le indicazioni del Parlamento prima di procedere alla revisione del Piano;

successivamente il Governo ha trasmesso anche le note tecniche dettagliate, in lingua inglese, sottoposte alla Commissione europea unitamente al Piano;

questa Commissione, pur nella consapevolezza che verranno apportate modifiche, non può che

pronunciarsi sui testi trasmessi, anche alla luce del parere che fu espresso sulle Linee guida, considerato che:

con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, si segnala la missione "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione;

nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure;

un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Data Center di Tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave green dei Data Center di Tipo A, al fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza;

ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*;

particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche;

nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

nell'ambito della Missione n. 5, e in particolare nella componente "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili e nelle zone emarginate, particolare attenzione viene dedicata a interventi di rigenerazione urbana e al recupero del degrado sociale e ambientale;

sempre nell'ambito della Missione n. 5, "Inclusione e coesione", al fine di sostenere l'*empowerment* femminile e il contrasto delle disuguaglianze di genere, nonché il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, viene dato particolare rilievo alle politiche rivolte ad accompagnare le transizioni occupazionali e a favorire l'aumento dell'occupazione e l'imprenditorialità femminile, con l'obiettivo in particolare di agevolare l'indipendenza economica delle donne;

le famiglie e le donne italiane, soprattutto in questo momento di difficoltà, chiedono alle istituzioni riforme strutturali e pragmatiche che mettano al centro i temi del merito, dell'indipendenza economica, del potenziamento dei servizi e del sostegno alla famiglia, alla natalità e alla genitorialità;

la promozione della parità di genere e la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso consentono di contrastare anche il grave fenomeno della violenza contro le donne;

a causa di profonde mutazioni sociali in corso negli ultimi decenni a cui è sottoposto il nostro Paese, numerose zone sono state interessate da gravi fenomeni di degrado, illegalità e deviazione verso la criminalità, con evidenti ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico delle comunità locali ed anche sul futuro raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Piano;

preso atto favorevolmente dell'intenzione del Governo di avviare un vasto programma di reclutamento che consenta di riprendere meccanismi normali di ricambio del personale della Pubblica Amministrazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

9. occorre integrare il suddetto Piano, entro il termine previsto per l'invio alla Commissione Europea, conformemente alle linee programmatiche di azione politica tracciate dal Presidente del

Consiglio nelle Comunicazioni rese al Senato in data 17 febbraio 2021 e approvate con mozione di fiducia n. 1-00320;

10. sul piano dell'efficiente allocazione delle risorse, considerato che gli enti locali, in particolar modo i comuni, rappresentano i principali investitori pubblici, nonché i principali destinatari delle politiche di efficientamento e rigenerazione, coesione sociale e territoriale individuate dal Piano, si rileva la necessità di una semplificazione degli adempimenti burocratici indispensabili per l'assegnazione delle risorse. Si ritiene fondamentale un costante e mirato confronto con gli enti locali per una condivisione e una valutazione dell'impatto delle specifiche misure previste dal Piano;

11. è necessario prevedere specifici interventi di riqualificazione delle zone più colpite da fenomeni di profonda mutazione sociale e degrado al fine di prevenire e contrastare gravi fenomeni di illegalità e deviazione verso la criminalità;

12. occorre garantire il completamento dei lavori di recupero e ristrutturazione dei complessi edilizi nonché la realizzazione di nuovi edifici da destinare all'alloggio, attività e istruzione delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco anche in un'ottica di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia nonché per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità, attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sicurezza e sviluppo delle aree del nostro Paese indicati nel sopracitato Piano;

13. nella prospettiva di una maggiore coesione sociale e territoriale, considerate quali obiettivi preminenti per l'effettiva ripresa e resilienza del Paese, al fine di ridurre il divario, anche di carattere digitale, tra le differenti aree territoriali e colmare lo svantaggio che alcune aree, in particolare quelle montane e quelle interne, vivono, nonché per contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni comuni italiani, si ritiene indispensabile agire con interventi ed investimenti mirati, partendo dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

14. occorre creare una piattaforma digitale pubblica centralizzata, che raccolga tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti del PNRR, mediante processi standardizzati e protocolli omogenei per i diversi livelli istituzionali coinvolti, allo scopo di garantire un elevato livello di trasparenza e controllabilità dei medesimi; nell'ambito della piattaforma, sui vari enti istituzionali coinvolti grava l'obbligo di rendicontazione generalizzato, con la previsione di un potere sostitutivo centrale, in caso di inerzia; i dati del monitoraggio, resi totalmente pubblici, previa anonimizzazione, in formato aperto, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili, non solo ai soggetti istituzionali, ma anche alle organizzazioni della società civile, ai ricercatori, ai media e ai cittadini, garantiscono un monitoraggio capillare dello stato di attuazione dei progetti;

15. è necessario avviare un processo di riforma strutturale delle attuali politiche in materia di parità di genere ispirato ai principi fondamentali della valorizzazione del merito e della parità di condizioni competitive tra i generi, programmando anche progetti e linee di intervento finalizzate alla riduzione della differenza salariale di genere e del tasso di precarizzazione del lavoro femminile e assicurando condizioni di parità nell'accesso alla formazione, alla specializzazione e all'acquisizione delle competenze, nonché favorendo la conciliazione e condivisione tra attività lavorativa e vita privata anche attraverso il potenziamento e l'equa ripartizione dei congedi parentali obbligatori tra uomo e donna e la riunificazione e sburocratizzazione degli strumenti di welfare familiare, a partire dall'assegno unico per i figli;

16. è importante agire con una visione complessiva che veda la parità di genere come obiettivo trasversale, intervenendo quindi anche a garanzia di un sostegno strutturale all'occupazione femminile, sostenendo anche l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro delle tante donne vittime di violenza, e all'imprenditoria femminile, favorendo la costituzione di nuove realtà imprenditoriali e l'ammodernamento strutturale, digitale e tecnologico di quelle esistenti, assicurando investimenti nelle infrastrutture sociali, incrementando l'offerta dei servizi garantiti a favore della famiglia e potenziando notevolmente la rete dei servizi educativi, delle scuole e dei poli dell'infanzia, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo e sia, infine, dal punto di vista dell'equa distribuzione nel territorio;

17. occorre provvedere ad un attento monitoraggio degli effetti delle scelte politiche in materia di parità di genere, le quali devono essere dettagliatamente indicate nella versione definitiva del sopracitato PNRR, anche con specifico riferimento alle risorse destinate, valutando, nell'ambito della realizzazione del Piano, l'impatto di genere *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle misure messe in atto,

e le seguenti osservazioni:

- j) è necessario prevedere che la banda larga e l'accesso ad Internet sia garantito su tutto il territorio nazionale, evitando zone bianche non coperte dal segnale con conseguente lesione del diritto all'informazione che, seppur non espressamente menzionato nella Costituzione repubblicana, è strettamente legato alla [libertà di manifestazione del pensiero](#) definita dall'articolo 21;
- k) nell'ambito del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione si conferma la necessità di creare servizi e piattaforme sempre più interoperabili, nonché di realizzare sistemi proprietari al servizio di tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, da utilizzare anche nell'ambito dei collegamenti da remoto, incluso lo *smart working*, tenendo conto degli inadeguati strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito e garantendo la sicurezza dei dati trasmessi. Si rende pertanto necessaria, riconoscendo una competenza dello Stato sul coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni, una infrastruttura fisica *cloud* nazionale su cui basare tali servizi e piattaforme e che garantisca un adeguato livello di protezione per i dati dei cittadini;
- l) è necessario immaginare una PA a misura di lavoratore e dei suoi diritti individuali, tramite l'adozione di un codice etico dello *smart working* con specifica considerazione dei tempi *extra* lavorativi (tra i quali impegni domestici e cura della famiglia) e in ottemperanza alla legge n. 81 del 2017 (stesse ore lavorative e giornate come da contratto nazionale), con l'obiettivo di:
- (i) massimizzare la flessibilità del lavoro individuale,
 - (ii) concordare i momenti di lavoro «collettivo» (da tenersi in orari standard, rispettando la pausa pranzo, i weekend e le regole previste per il lavoro straordinario),
 - (iii) adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività al fine di valutare la *performance* sui risultati e non sul tempo impiegato (meno misurabile e non rilevante nel lavoro agile);
- m) si ribadisce che un piano strutturale di digitalizzazione del Paese debba necessariamente passare attraverso una revisione e un'armonizzazione della normativa vigente in materia per evitare duplicazioni e aggravii burocratici e dando vita quindi a un testo unico della Pubblica amministrazione, scritto anche in funzione della sua applicazione, rispetto ai procedimenti, in modalità digitale e che fornisca il necessario raccordo tra le riforme già introdotte e le riforme, i progetti e gli investimenti previsti nell'ambito del Piano, che possa fornire gli strumenti normativi alla base di ogni intervento operativo e che sia frutto di una condivisione da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione digitale;
- n) al fine di garantire l'effettiva conclusione dei progetti del PNRR, delineare delle procedure semplificate, che prevedano Conferenze decisorie volte ad includere tutti i livelli territoriali e le amministrazioni coinvolte, al fine di adottare il provvedimento amministrativo;
- o) occorre una complessiva visione digitale della pubblica amministrazione, introducendo la cittadinanza digitale per nascita, mediante strumenti e procedure che rendano effettiva la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione da parte del cittadino e, in quest'ottica, creare servizi nativamente digitali che consentano, nel solco dei provvedimenti già adottati, di costituire un canale di comunicazione unitario tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni, dando piena attuazione al principio detto "*once only*", che prevede che i cittadini e le imprese non debbano fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni, atti o documenti di cui la pubblicazione amministrazione sia già in possesso, fornendo assistenza e supporto ai cittadini che, per ragioni di ordine culturale o sociale, non sono in condizione di accedere ai servizi digitali;
- p) la modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione devono prevedere adeguate risorse sia per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, sia, in particolar modo, per il

reclutamento e l'assunzione stabile di nuove professionalità, anche al fine di riequilibrare il numero dei dipendenti nelle diverse amministrazioni locali a parità di utenti e di servizi resi, e rendere performanti le amministrazioni. In particolare, si dovrà reclutare una nuova dirigenza qualificata per progettare procedure nativamente informatiche e invertire la politica di *outsourcing* delle competenze informatiche della pubblica amministrazione, che ha prodotto svuotamento di competenze e impedito il ricambio generazionale;

q) in particolare, al fine di raggiungere la transizione digitale della pubblica amministrazione, occorre prevedere un rinnovamento della dirigenza, anche attraverso la realizzazione di un programma attrattivo per giovani talenti, che abbiano necessariamente competenze scientifiche ed informatiche, in grado di reingegnerizzare le procedure e snellire i procedimenti attuativi dei programmi connessi al PNRR; rimodulare, al contempo, il sistema di valutazione dei dirigenti con parametri oggettivi ed affidabili, in modo tale che la valutazione della performance individuale sia collegata a quella organizzativa, e che gli utenti abbiano la possibilità, in qualità di percettori dei servizi amministrativi, di esprimere il loro grado di soddisfazione;

r) sempre in materia di P.A., è necessario incrementare la sua trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare:

(v) prevedendo sulla piattaforma aperta della PA esistente (dati.gov.it) il tracciamento obbligatorio di indicatori chiave della *performance* delle singole amministrazioni come, ad esempio, i tempi di attraversamento dei principali *use case* (ad es., rilascio Carta di identità, rilascio autorizzazioni),

(vi) garantendo trasparenza, pubblicità e comparabilità e aggiornamento periodico (ad es., ogni mese) delle informazioni, per incentivare comportamenti virtuosi da parte delle amministrazioni con *performance* negative, con la previsione di un obbligo per le amministrazioni di pubblicare il proprio *ranking* sui canali ufficiali (oltre che sulla piattaforma aperta della P.A.) e di pubblicare annualmente un *report* di sintesi della *performance*,

(vii) incentivando l'adozione rapida dei meccanismi di monitoraggio, da un lato vincolando gli incentivi diretti al miglioramento del servizio e, dall'altro, lavorando a una campagna di comunicazione al cittadino sulla disponibilità di questi dati e sulle modalità di fruizione dei principali servizi nel suo comune,

(viii) prevedendo l'attività di controllo dei dati, utilizzando anche verifiche a campione, in capo ad un ente centrale in grado di applicare penali in caso di non conformità;

w) bisogna valutare la possibilità per la pubblica amministrazione di concludere non solo contratti aventi ad oggetto prodotti e prestazioni, ma anche risultati preventivamente condivisi tra le parti contraenti, puntualmente identificati e misurati, attraverso indicatori di performance; in tal modo, gli operatori economici non assumono più solamente obbligazioni di mezzi, ma iniziano ad assumere obbligazioni di risultato, con ricadute positive in favore degli utenti finali;

x) al fine di sviluppare appieno la sinergia tra il pubblico e il privato e garantire, al contempo, la massima implementazione del principio dell'"*once only*" per le imprese, implementare un unico *hub* digitale nazionale per il dialogo tra imprese e Stato, in grado di utilizzare i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni; in tal modo, le imprese possono beneficiare di un ambiente unico di dialogo con le amministrazioni coinvolte, in grado di fornire risposte e attestazioni certificate in tempo reale;

y) con riferimento alle misure a favore di una maggiore efficienza del sistema giudiziario, si conferma la necessità di includere nel Piano anche la giustizia amministrativa e contabile;

z) si ribadisce la necessità di prevedere, nell'ambito del Piano, misure a favore della pubblica sicurezza, sia volte ad accelerare il processo di digitalizzazione del comparto, sia volte a facilitare l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale per operazioni di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio e dei confini, bilanciando sempre le libertà personali, anche con piani di alfabetizzazione digitale della popolazione;

aa) nell'ambito della Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione occorre specificare meglio, per ciascuna voce di spesa, le componenti di

dettaglio i relativi tempi di attuazione, i soggetti coinvolti, le modalità di erogazione delle risorse a seconda dello stato di avanzamento dei lavori; in merito al programma per la realizzazione del Polo strategico nazionale, valutare se la decisione di stanziare 50 milioni di euro per la realizzazione di un data center del Ministero dell'Interno non si ponga in contrasto, nel medio periodo, con la strategia *Cloud first* del Piano triennale dell'Informatica nella P.A., ed, in particolare, con la realizzazione del *Cloud Enablement Program*, che dovrà favorire l'aggregazione e la migrazione delle PA centrali e locali verso soluzioni *cloud*;

bb) nell'ambito della voce di spesa 1.3 - Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti - della Missione 1, Componente 1, si garantisca il mantenimento delle risorse stanziare nel Piano, al fine di consentire la prosecuzione delle varie azioni messe in campo;

cc) al fine di garantire il costante aggiornamento e l'interoperabilità delle piattaforme digitali nazionali, si preveda, nella fase della progettazione delle stesse, con specifico riguardo agli ambiti relativi all'istruzione e alla salute, il necessario coinvolgimento del Ministro dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e il rispetto di linee guida comuni;

dd) al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale di base ed avanzata della cittadinanza, si inserisca nell'ambito della creazione dei presidi territoriali già previsti nel PNRR, anche l'accesso gratuito alla cultura scientifica, mediante la realizzazione di spazi pubblici di sperimentazione scientifica e tecnica per i bambini, i giovani e le famiglie (spazi STEAM);

ee) al fine di garantire un pieno sostegno alle donne vittime di violenza occorre rafforzare la rete dei servizi anti violenza, aumentando il numero di centri anti violenza e di case rifugio presenti sul territorio in rapporto alla popolazione, anche attraverso la messa a disposizione di beni demaniali per lo svolgimento delle loro attività. In particolare, è necessaria una revisione dei requisiti minimi di accreditamento dei centri anti violenza e, più in generale, del sistema integrato di *governance* e di finanziamento dei servizi anti violenza;

ff) nell'ottica di un approccio integrato, diretto ad attivare contemporaneamente più strategie di azione per il contrasto della violenza, occorre promuovere l'attuazione di percorsi di rieducazione degli uomini maltrattanti, mediante il potenziamento del ruolo dei centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere, assicurandone una omogenea presenza sul territorio nazionale;

gg) si richiama ancora una volta l'importanza che il Governo attui il Piano nazionale di ripresa e resilienza in costante raccordo con le Camere, consentendo alle Commissioni competenti di esprimersi al riguardo in tutte le fasi del processo: in particolare, si auspica che si avvii un processo che porti ad individuare il metodo migliore perché il Parlamento svolga il processo di valutazione d'impatto delle politiche previste dal Piano, in stretta collaborazione con il Governo ed in piena sintonia con la più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, nonché accademiche e scientifiche.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

G/2120/1/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pavanelli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;

premessi che:

l'articolo 3 reca delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;

considerato che:

il differimento delle elezioni in due giornate tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 comporterà molto probabilmente l'interruzione dell'attività didattica a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;

sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono destinati alla didattica circa il 75 per cento degli edifici che ospitano uno o più seggi;

nelle scorse settimane il Viminale ha già fatto pervenire ai prefetti una circolare volta a sensibilizzare i sindaci in merito alle esigenze di individuare il maggior numero di immobili diversi dagli edifici scolastici da adibire a seggi;

considerato, inoltre, che:

il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ha individuato, in via esemplificativa, alcune tipologie di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, quali uffici comunali e sale consiliari, biblioteche e sale di lettura, palestre e impianti sportivi;

impegna il Governo a:

rafforzare la campagna di individuazione di strutture pubbliche e luoghi alternativi agli edifici scolastici per la costituzione dei seggi elettorali al fine di non recare ulteriori disagi all'espletamento delle attività didattiche ed incentivare i comuni in tal senso prevedendo delle misure ad hoc.

Art. 1

1.1

[Gallone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante " Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", provvedono a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.»

1.2

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi"».

1.3

[Valente](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto mesi".

1.4

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi otto

mesi".».

1.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico e per contenere il rischio di contagio da Covid-19 connesso alla convocazione di assemblee indette per procedere a votazioni, i termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021.».

1.6

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono differite al periodo che intercorre tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

2-ter. Le elezioni di cui al comma precedente possono avvenire secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Gli organi di amministrazione stabiliscono, con proprio regolamento da adottare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, entro 30 giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

2-quater. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, è prorogata la durata dei consigli di amministrazione uscenti e sono fatti salvi i relativi atti emanati.».

1.0.1

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di rappresentante di lista)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "precedente l'elezione," sono inserite le seguenti: "anche mediante indirizzo di posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento trasmesso a mezzo posta elettronica certificata."».

Art. 2

2.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis: Al fine di un coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali per l'anno 2021 volto a garantire la partecipazione e la validità delle votazioni nonostante la situazione emergenziale e le connesse previsioni eccezionali, all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" e` sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i), e` aggiunta la seguente:

" i-bis) da non meno del 5 per cento e da non piu` del 10 per cento degli abitanti, con

arrotondamento all'unità più prossima, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti »;

c) il comma 2 è abrogato».

2.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Consequentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

Consequentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.4

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».

Consequentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti".

2.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per le prossime competizioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto.».

Art. 3

3.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi :

«2-bis. Nei seggi dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti interessati dalle consultazioni di cui all'articolo 1 possono essere allestite apposite sale per la sperimentazione del voto elettronico di cui all'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e».

2-quater. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Urne per la votazione)

1. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno ed impedire l'identificazione delle schede stesse.»

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

3.3

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete

adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".

2-quater. All'articolo 37 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori".».

3.4

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali del 2021 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

2-ter. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2- quater. La disposizione di cui al comma *2- ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, in ogni caso, non prima della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato.».

3.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«*2-bis.* Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 7 dopo la parola: "scheda" sono aggiunte le seguenti: ", dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna";

b) all'articolo 49:

1) al comma 1, dopo le parole: "una scheda e" sono inserite le seguenti: ", annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode";

2) al comma 2, le parole: "e pone la scheda stessa nell'urna" sono sostituite dalle seguenti: "stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna".

2-ter. All'articolo 11, comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo

alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna".

2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano le seguenti disposizioni:

a) entro il termine previsto per la consegna delle liste per le competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, hanno l'obbligo, oltre ai documenti previsti dalle singole leggi elettorali, di consegnare, su supporto informatico e in formato non modificabile, il curriculum vitae dei candidati unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di mancata consegna, l'ente dà comunicazione delle eventuali inadempienze alla commissione, che provvede a comminare le relative sanzioni;

b) l'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale deve, a seguito della comunicazione della avvenuta accettazione della lista, provvedere a richiedere al Tribunale il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale dei candidati ammessi alla competizione elettorale e pubblicare, ai sensi del comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, le comunicazioni ricevute dal Tribunale;

c) nel caso in cui il certificato del Casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al presente comma, potrà essere rilasciato in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo;

d) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito, previsto dal comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati;

e) in occasione delle prossime consultazioni elettorali, non si tiene conto delle indicazioni relative alla tempistica dei 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, né di quelle relative alla pubblicazione sul sito internet dei partiti o movimenti politici previste all'articolo 1, comma 15, primo periodo della legge 9 gennaio 2019, n.3.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art.4. *(Copertura finanziaria)* 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.»

2. Agli oneri derivanti dalle mancate entrate previste in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo *2-bis* del presente provvedimento, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.2

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.3

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.4

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.5

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.6

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 per la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato, è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Entro e non oltre cinque giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa dovrà risultare certificata dall'organo di revisione.

2. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.9

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31

luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Proroga termine deliberazione PEF rifiuti 2020)

All'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2021".»

3.0.13

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.»

3.0.14

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Facoltatività applicazione Canone unico per il 2021)

1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816-847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. »

3.0.15

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

3.0.16

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.»

3.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. All'articolo 51 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267, è aggiunto infine il seguente comma:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato".»

3.0.18

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Superamento limiti di mandato nei piccoli Comuni)

1. Limitatamente all'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, al fine di non ostacolare la continuità delle attività ordinarie e straordinarie necessarie a contrastare la

diffusione del virus portate avanti dagli Amministratori locali, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Altresì, in deroga a quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle prossime competizioni elettorali nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è consentito un numero di mandati superiore a tre. »

3.0.19

[Iannone](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

3. L'indennità spettante al Presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.»

3.0.20

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

3.0.21

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi nell'anno 2021, sono sospese fino al 31 dicembre 2021.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di durata dei mandati degli organi di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni, i suddetti mandati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza sono prorogati di 12 mesi.

3. Nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici di cui al comma 2 del presente articolo, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. »

1.3.2.1.9. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 852

Riunione n. 1
MERCLEDÌ 7 APRILE 2021

Relatore: [GARRUTI \(M5S\)](#)
Orario: dalle 14,10 alle 14,45

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*
(Esame e rinvio)

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021

Relatrice: [PIROVANO \(L-SP-PSd'Az\)](#)
Orario: dalle 16,55 alle 17,45

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 3 (ant.) del 29/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 852

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

Relatore: [GARRUTI \(M5S\)](#)
Orario: dalle 9,35 alle 9,45

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.

Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.

Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.

Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.

In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno.

Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a

soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.

All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.

Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato. Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione. Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.

Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.

A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali ([n. 802](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando - nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.

Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852

N. [852](#)

NT

Il relatore

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.»

Art. 2.

(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT

N. [1834](#)

Art. 1

1.1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.»

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196

N. [1196](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2167](#)

G/2167/1/1

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicitativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/2/1

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/3/1

[Briziarelli](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Emanuele Pellegrini](#), [De Vecchis](#), [Pepe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano

indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

G/2167/4/1

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/5/1

[Pirovano](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

G/2167/6/1

[Grassi](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto

acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G/2167/7/1

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare

interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/8/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessò che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di

accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G/2167/9/1

[Stabile](#)

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere il comma 2.

1.2

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.»

1.11

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.»

1.12

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.»

1.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis** .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
 - b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
 - c) il comma 17-novies è soppresso».

1.0.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

[Briziarelli](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

2.1

[Ciampolillo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1.* A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2

[Saponara](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

[De Lucia](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».
- b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa.».

3.5

[Zaffini, La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile.».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

[Evangelista, Romano](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatisi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Consequentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

[Balboni](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

4.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Ciampolillo](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.».

4.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19.».

4.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

[Pagano](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti.».

4.14

[Boldrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

[Boldrini](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

[Ciampolillo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 7;*
- c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
- d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

[Boldrini](#)

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

- a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*
- b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*

4.19

[Boldrini](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

[Arrigoni](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

[Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

[Carbone](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera e), capoverso "463-bis", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

4.25

[Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#),
[Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

[Siclari, De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6

[Faraone, Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

4.0.7

[Calderoli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- *bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

5.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Mantovani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", con le seguenti: "presso le strutture di cui al comma 1";*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" con le seguenti: "nelle strutture di cui al comma 1".*

5.4

[Boldrini](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

5.5

[Ciampolillo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

[Giuseppe Pisani](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Binetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

6.1

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari

cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.4

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.6

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le*

parole: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente :

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1

[Cucca](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

7.1

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

[Richetti](#)

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5

[Richetti](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6

[Faraone, Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

[Valente](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- **bis**.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

'Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.

3-*quinqües*. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al

comma 5-*septies*."».

8.0.4

[Auddino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5

[Catalfo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

Paragone

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.0.1

Boldrini

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2

Guidolin

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3 (testo 2)

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.3

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli

ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

[Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis* .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in

deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui

al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

Verducci

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Lannutti](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10

10.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

[Russo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

- 1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;
- 2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;
- 3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- 2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

[Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*
- c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

[Paragone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*
- 2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

10.10

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*
- b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»»

10.100/2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo:

«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.»

10.100/3

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:

«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.»

10.100/4

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio."

10.100/5

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: "Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti."

10.100/6

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e

dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."

10.100/7

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».

10.100/8

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa.»"

10.100/9

[Lonardo](#)

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo.

Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».

10.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».

10.13

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

[Valente](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;

b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi.».

10.18

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».

10.19

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22

[Pagano](#)

Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».*

10.27

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

[Valente](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità».

10.30

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 3.

10.32

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»

10.37

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale.»*

10.38

[Valente](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.»

10.39

[De Lucia](#), [Mantovani](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»

10.40

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).»

10.41

[Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.»

10.42

Rampi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

Richetti

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale.».

10.45

Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.46

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.».

10.48

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

[Manca](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

[Quagliariello](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

[Vitali](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

[Corrado](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

[Alfieri](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58

Gallone

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

Richetti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».

10.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioi, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioi, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,

presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

[De Lucia](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

[Verducci](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzagliani](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e

Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Prove di esame*) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

10.0.1

[Richetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

Rampi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' articolo . aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.4

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

[Pinotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9

[Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della

immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23

[Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 4- bis.

(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.24

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

Vitali

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- bis.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia."».

10.0.28

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.32

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle

società partecipate.

7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

[Matrisciano](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

Art. 11

11.1

[Quagliariello](#)

Sopprimere il comma 5.

11.0.2

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta

svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi" .».

11.0.6

[Pittella](#), [Ferrari](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis* .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11 **-bis** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'ulteriore emendamento 1.100, pubblicato in allegato. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi, martedì 18 maggio, e di convocare una nuova seduta per le ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione conviene.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di giovedì 6 maggio, sono pervenuti tre emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto che, in assenza di richieste al riguardo, si intendono illustrati.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa di aver bisogno di un ulteriore approfondimento, anche per trovare un punto di convergenza condiviso.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di riprendere appena possibile l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1477](#) (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco). Infatti, anche se alcune disposizioni sono entrate in vigore con altro provvedimento, restano altre norme da esaminare.

In secondo luogo, ritiene sia necessario affrontare in termini più stringenti la questione del terzo mandato dei sindaci, in modo che la norma possa eventualmente entrare in vigore prima delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Ritiene che, su questo tema, si possa trovare una convergenza con la Camera dei deputati - che sta esaminando la questione nell'ambito della riforma del testo unico sugli enti locali - d'intesa anche con il sottosegretario Scalfarotto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'argomento sarà affrontato nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda che vi sono differenti orientamenti non tanto sulla questione specifica del terzo mandato dei sindaci, soprattutto se limitato ai Comuni di minori dimensioni, quanto piuttosto sulla opportunità di inserire il tema in un contesto più ampio, in merito alle criticità del ruolo del sindaco, ormai tali da scoraggiare addirittura le candidature.

Si riserva, in ogni caso, di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori dei disegni di legge nn. 2071, 2240 e 1356, anche tramite il rappresentante del Governo.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con le considerazioni del Presidente sull'opportunità di un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede se siano stati riassegnati in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 2ª i disegni di legge nn. 1025, 2102, 286 e 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli e già assegnati alla sola Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che saranno svolte tutte le necessarie verifiche prima della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [852](#)

Art. 1

1.1

[Faraone, Grimani](#)

Al capoverso, premettere le seguenti parole: «Salvo che per le leggi costituzionalmente necessarie,»

Art. 2

2.1

[La Russa, Totaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per referendum, in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o trecentomila elettori possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiederne la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.»

2.2

[Faraone, Grimani](#)

Al secondo periodo, sostituire le parole: «trecentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentomila elettori»

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 253 (pom.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
253ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato presentato l'emendamento 2.100 del relatore, a cui sono riferiti tre subemendamenti, tutti pubblicati in allegato. Avverte inoltre che il senatore Grimani ha ritirato gli emendamenti 1.1, 2.2 e 2.100/1.

Il senatore **AUGUSSORI** (L-SP-PSd'Az) rileva che non è pervenuta una comunicazione ufficiale sulla presentazione dell'emendamento del relatore e sul relativo termine per i subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** replica che la comunicazione è stata effettuata tramite invio di posta elettronica agli uffici legislativi dei Gruppi, come di consueto. In ogni caso, non vi sarebbe stato motivo di adottare una procedura insolita, tanto più che l'emendamento ha finalità solo di *drafting*.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az) dissente dalle considerazioni del Presidente, ricordando che nella seduta antimeridiana il relatore avrebbe potuto annunciare la presentazione del suo emendamento. Si sarebbe potuto così anche fissare il termine per eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si potrebbe fissare a breve un nuovo termine per i subemendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul testo predisposto dal Comitato ristretto vi era un orientamento unanime. A suo avviso, quindi, è incomprensibile la decisione di modificarlo, per di più accelerando i tempi per l'approvazione in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che, mentre la questione sollevata dal senatore Augussori sulla fissazione del termine per i subemendamenti è di carattere tecnico, quella posta dal senatore Calderoli è di natura politica, per cui può essere superata solo con un accordo politico.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che il testo dell'emendamento non era pronto per la seduta antimeridiana e per questo è stato inviato per posta elettronica ai Gruppi. Premesso che la modifica proposta ha una portata molto limitata, se necessario si potrebbe riaprire il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti, fissandone la scadenza a breve, anche alle ore 18 di oggi. In alternativa, si potrebbe convocare il Comitato ristretto per eventuali esigenze di approfondimento o chiarimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile una convocazione del Comitato ristretto, anche per favorire il ripristino di un clima di concordia che consenta un *iter* più rapido del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), a seguito di una sollecitazione per le vie brevi da parte della senatrice Pirovano per la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [1196](#) (*quorum* validità elezioni comunali), precisa che in questo periodo il Ministero dell'interno è impegnato nella discussione, alla Camera dei deputati, sul disegno di legge n. 1356. Assicura che la questione sarà affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista per domani, giovedì 20 maggio. Nel frattempo, sarebbe opportuno convocare una riunione del comitato ristretto.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica una rapida calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, se possibile già per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO)

N. [852](#)

Art. 2

2.100/1

[Faraone](#), [Grimani](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «trecentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentomila elettori».

2.100/2

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 2.100, sostituire la parola «trecentomila» con la seguente: «centomila».

2.100/3

[De Petris](#), [Ruotolo](#)

All'emendamento 2.100, sostituire la parola «trecentomila» con la seguente: «duecentomila».

2.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 2

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1)

All'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per referendum in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato."».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 852

Riunione n. 4
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Relatore: [GARRUTI \(M5S\)](#)
Orario: dalle 13,45 alle 13,55

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*
(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
254ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) dà conto della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, sottolineando che, grazie anche al contributo del Governo, è stato possibile individuare un'ampia convergenza sulle modifiche da apportare al testo.

Presenta quindi gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato. Sottolinea che le due proposte sono interamente sostitutive, rispettivamente, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1196, assunto come testo base per il seguito dell'esame, e ricomprendono il contenuto della maggior parte degli emendamenti presentati, sui quali vi è un parere favorevole.

L'emendamento 1.100 disciplina il caso in cui sia ammessa alle elezioni una sola lista, sulla base della disciplina derogatoria, applicabile unicamente alle prossime elezioni comunali, già inserita nel decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021: sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei

votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Inoltre, per quanto riguarda gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai fini del computo degli elettori, si tiene conto solo di quelli che abbiano partecipato alla votazione. L'emendamento 2.100 modifica il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati, previsto dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993. Precisa che il testo è frutto di un confronto tra le forze politiche, che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l'esigenza di riportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti, per non penalizzare i Comuni più piccoli, sottolineata dal disegno di legge n. [1196](#) a prima firma del senatore Augussori, e quella di scoraggiare la presentazione di liste totalmente disgiunte dal territorio, affrontata in particolare dal disegno di legge n. [1382](#) a prima firma del senatore Taricco.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce delle considerazioni della relatrice, ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime soddisfazione per il contenuto degli emendamenti presentati dalla relatrice, che in effetti ricomprende buona parte delle proposte di modifica avanzate. Pertanto, ritira gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 2.4.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel ringraziare la relatrice, il rappresentante del Governo e i componenti del Comitato ristretto, annuncia il ritiro degli emendamenti 1.2, 2.1, 2.0.2 (testo 2). Sebbene inizialmente vi fossero alcune perplessità sul contenuto dell'articolo 2, ritiene che la soluzione proposta rappresenti un compromesso condivisibile.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 1.5.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) annuncia il ritiro degli emendamenti 1.6, 1.7, 2.3, 2.0.1 e 2.0.3.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'ampia convergenza sugli emendamenti della relatrice, propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 17 di oggi, martedì 25 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(852\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - *Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), relatore, comunica che, nel corso della riunione del Comitato ristretto convocata alle ore 13,30, si è convenuto sull'opportunità, come proposto dall'emendamento del relatore 2.100, di inserire il testo dell'articolo 2 all'interno della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Si è anche convenuto, per la natura essenzialmente formale della modifica, di non riaprire il termine per i subemendamenti.

Su richiesta del senatore Calderoli, contestualmente impegnato nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, si è convenuto di procedere alla votazione nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 26 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sull'Atto n. 802 (Esame della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2021) saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1196](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.»

2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

" i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti;

i-bis) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;

i-ter) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

i-quater) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.";

b) il comma 2 è abrogato.»

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 255 (ant.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 26 MAGGIO 2021
255ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) esprime parere contrario sui subemendamenti 2.100/2 e 2.100/3, sottolineando che l'emendamento 2.100 introduce una riserva di legge sulle modalità di presentazione del ricorso alla Corte costituzionale da parte degli elettori e che, in quella sede, si potranno adottare modalità per favorire la raccolta delle firme.
Segnala che l'emendamento 2.1 sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.100.

La rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, sono separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.100/2 e 2.100/3.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

L'emendamento 2.1 risulta precluso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del disegno di legge costituzionale in via di approvazione in sede referente, che intende rafforzare gli strumenti di democrazia diretta. Specularmente a quanto stabilito dall'articolo 38 della legge n. 352 del 1970, che non consente la riproposizione del quesito del referendum abrogativo prima di cinque anni, in caso di esito negativo, si è reso necessario un ulteriore intervento, questa volta con legge costituzionale, per stabilire che, in caso di esito positivo della consultazione popolare, il legislatore non possa ripristinare la medesima normativa abrogata prima che siano trascorsi cinque anni dall'abrogazione. Ritiene particolarmente lungimirante la disposizione che consente ai cittadini di adire in via diretta la Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge che riproponga la norma abrogata, in quanto il ricorso al referendum abrogativo sarà favorito dallo sviluppo tecnologico e dalla diffusione di strumenti digitali per la raccolta delle firme. Esprime soddisfazione per la proficua collaborazione tra le forze politiche, che ha consentito di raggiungere un risultato apprezzabile, salvaguardando lo spirito originario del provvedimento, pur partendo da punti di vista differenti. A suo avviso, la modalità di lavoro attraverso la sede del Comitato ristretto andrebbe valorizzata anche attraverso apposite modifiche del Regolamento del Senato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la necessità di introdurre un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo, considerati i frequenti tentativi di reintrodurre surrettiziamente le norme abrogate. A tale riguardo, auspica che quanto prima si prosegua l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, in materia di referendum propositivo. Ritiene corretto il numero di trecentomila elettori per la proposizione del ricorso alla Corte costituzionale, in rapporto alle attuali modalità di raccolta delle firme, su supporto cartaceo. Tuttavia, si potrebbe rendere necessaria una modifica di tale numero, che dovrebbe essere aumentato nel caso che si passi alla raccolta digitale delle firme, come prefigurato dal senatore Perilli, oppure ridotto, qualora si verificasse per esempio un calo demografico. Pertanto, si potrebbe valutare, per l'esame in Assemblea, di introdurre una ulteriore modifica al testo, rinviando alla legge ordinaria anche la definizione del numero di sottoscrizioni a sostegno del ricorso da proporre alla Corte costituzionale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene particolarmente importante la modifica all'articolo 75 della Costituzione che si intende apportare con il disegno di legge costituzionale in esame, considerato che negli anni più volte la volontà popolare espressa attraverso il referendum abrogativo è stata disattesa.

Sottolinea che il numero di trecentomila firme appare sproporzionato, se si considera che ne occorrono cinquecentomila per presentare un nuovo referendum e per questo motivo riteneva preferibile ridurlo a duecentomila o addirittura centomila, come proposto con i subemendamenti respinti. Ritiene tuttavia condivisibile la proposta del senatore Calderoli di demandare alla legge ordinaria anche la definizione del numero di sottoscrizioni a sostegno del ricorso, attraverso una modifica da proporre per l'esame in Assemblea.

Quanto al ricorso alle sedi informali dei Comitati ristretti, sottolinea che nella prossima legislatura, con la riduzione del numero dei parlamentari, la composizione delle Commissioni risulterà già più esigua. Sottolinea inoltre che, nella prospettiva di valorizzare e rafforzare gli strumenti di iniziativa popolare, bisognerebbe prendere in considerazione i disegni di legge d'iniziativa popolare finora presentati e mai esaminati, alla cui trattazione peraltro, nella scorsa legislatura, il Senato ha assegnato una corsia preferenziale, con una modifica dell'articolo 74 del Regolamento.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime soddisfazione per l'ampia convergenza raggiunta sul disegno di legge costituzionale a prima firma del senatore Perilli.

Ritiene importante valutare con attenzione, per il prossimo futuro, l'elenco dei provvedimenti da esaminare con urgenza in Commissione, in quanto la riduzione del numero dei parlamentari determinerà ricadute in termini di funzionalità delle Camere, che non potranno essere affrontate solo attraverso modifiche dei Regolamenti parlamentari.

A tale riguardo, annuncia la presentazione del disegno di legge costituzionale n. 2095, a sua prima firma, che apporta modifiche in materia di procedimento legislativo, decretazione d'urgenza ed elezione del Presidente della Repubblica.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per l'amplissima convergenza quasi unanime su una riforma costituzionale che consente una migliore integrazione tra la democrazia rappresentativa e gli strumenti della democrazia diretta.

Nel replicare al senatore Pagano, sottolinea che è appunto compito della 1a Commissione valutare la necessità di ulteriori interventi per apportare eventuali correttivi in fase di attuazione delle riforme già approvate. Pertanto, sarà considerata con attenzione la scansione temporale dei provvedimenti da esaminare.

Considerato l'elevato numero di provvedimenti recentemente approvati in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, auspica che questi siano quanto prima inseriti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

È quindi conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) chiede di rinviare l'incardinamento, previsto per la seduta pomeridiana, del disegno di legge n. [2129](#), per attendere l'assegnazione del disegno di legge n. [2208](#), a sua prima firma, in materia di procedure preparatorie alle competizioni elettorali, sul quale si è registrata una intesa tra le forze politiche nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), relatore sul disegno di legge n. [2129](#), ricorda che nell'Ufficio di Presidenza riunitosi giovedì scorso, si era convenuto di incardinare intanto questo provvedimento e di ampliare successivamente il perimetro della materia da trattare con altri disegni di legge o comunque con altre norme di semplificazione del procedimento elettorale. A tal fine, si potrà costituire un Comitato ristretto per la definizione di un testo base condiviso, sul quale svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, in ogni caso, non appena il disegno di legge n. [2208](#) sarà assegnato alla Commissione, se ne potrà congiungere l'esame a quello del disegno di legge n. [2129](#), tanto più se su di esso vi è un orientamento concorde delle forze politiche.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), nel convenire con le considerazioni del Presidente, ritiene tuttavia preferibile rinunciare allo svolgimento di audizioni, per accelerare i tempi di definizione del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che anche la Lega ha presentato un provvedimento sulla medesima materia. In ogni caso, ritiene preferibile la procedura indicata dal relatore, piuttosto che congiungere di volta in volta nuovi disegni di legge: in questo modo, infatti, si rischia di dilatare i tempi di approvazione della nuova disciplina, che invece è necessaria per le prossime elezioni.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a motivo della concomitante convocazione di una riunione del proprio Gruppo, chiede di posticipare la seduta pomeridiana delle ore 12,30.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta odierna, già convocata per le ore 12,30, è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

